

All'interno: SPECIALE FINANZIARIA 2007

FISCALE

- 3 Scadenze di marzo 2007
- 3 La legge finanziaria per il 2007

CATEGORIE

- 16 Tariffario per il trasporto con mezzi d'opera
- 16 Impianti di illuminazione di sicurezza negli edifici
- 17 Disposizioni correttive ed integrative in materia di rendimento energetico nell'edilizia
- 16 Tassa sulle gare - Istruzioni dal 1° febbraio 2007
- 18 Possibilità di reperimento di operai edili serbi e rumeni

LAVORO E PREVIDENZA

- 18 Novità contributive 2007
- 20 Minimali contributivi per l'anno 2007
- 21 Cassa integrazione straordinaria imprese artigiane

- 22 Permessi di lavoro per richiesta di asilo e rapporto di lavoro
- 22 Assunzione come apprendista di lavoratore già assunto in precedenza a tempo determinato
- 22 CCNL edili ed affini

QUALITÀ - AMBIENTE - SICUREZZA

- 23 Presto e bene vanno d'accordo
- 23 Smaltimento sicuro dei serbatoi per GPL: nuove procedure

CREDITO E FINANZIAMENTI

- 23 Utilizzo del credito agevolato a breve termine (art. 51 L.R. n. 12/2002)

FORMAZIONE

- 24 La filiera dell'energia Progetto formativo finanziato

DALLE PROVINCE

PORDENONE

- 25 Il 2006 ha sorriso agli imprenditori del manifatturiero
- 25 6ª Festa Nazionale ANAP a Orosei
- 25 In gita con l'ANAP
- 26 ANAP, invito al pranzo sociale

TRIESTE

- 26 Protocollo siglato in prefettura di Trieste
- 27 Ufficio ambiente e sicurezza del lavoro della Confartigianato: nuova collaborazione
- 28 Trasporto di persone su mezzi della ditta immatricolati conto terzi o conto proprio
- 28 Convenzione Confartigianato Trieste Agos SpA
- 28 Convenzione Confartigianato Metis SpA
- 28 Progetto "Trieste Universitaria"

GORIZIA

- 29 La tua associazione sempre più vicina

UDINE

- 29 Iscrizione ai corsi ponteggi
- 30 Reti di impresa: articolato percorso formativo per le PMI regionali
- 30 Ballo di primavera
- 31 Corsi sicurezza
- 31 Partecipazione alle fiere internazionali: "FOREST & WOOD" - "DECOREX JHB"
- 32 (r)Innova l'impresa!
- 32 Sostegno di progetti relativi alla informatizzazione, e-commerce, Direct Marketing e certificazione delle imprese

LICENZE

CEDESI ramo aziendale attività di spurgo pozzi neri e trasporto rifiuti. Per eventuali informazioni contattare il sig. Bianchi telefonando allo 0432 516737 e-mail abianchi@uaf.it

Impresa trasporti e logistica CERCA padroncino con autocarro frigo per consegne zona Trieste. Lavoro fisso dal lunedì al venerdì. Per informazioni telefonare ai numeri 040 814679 - 346 2197410.

CEDESI attività di falegnameria, completa di macchinari, capannone di 300 metri quadri, con scoperto di 200 metri quadri, zona Udine Nord (Treppo Grande). Chiamare 3387585035

CERCASI trasportatori autorizzati al trasporto di gas NAF - classe adr2. Telefonare al n. 0432.574141.

CEDESI, causa raggiungimento età pensionabile, avviata attività di parrucchiera unisex a Cervignano del Friuli. Per informazioni telefonare allo 0431/302646 orario negozio 08.30-12.30/15.30-19.30

Causa trasferimento CEDESI attività di gelateria artigianale da asporto. Zona di passaggio vicinanza uscita autostrada Latisana. Per informazioni telefonare 347.9833728.

Causa malattia CEDESI avviata attività di parrucchiera in centro storico a Palmanova. Per informazioni tel. 0432.923474.

Causa pensionamento CEDESI attività di autotrasporto merci c/terzi con licenza e mezzo. Per informazioni telefonare 348/7014369.

CEDESI avviata attività di estetica in zona residenziale Udine Nord. Possibilità di acquisto anche della sola attrezzatura. Per informazioni 347.3708489.

CEDESI a Udine, in zona di grande passaggio, avviata attività di produzione e vendita ricami per abbigliamento ed accessori e personalizzazioni in genere. Per informazioni tel. 335.8445730.

VENDESI autorizzazione autotrasporto merci conto terzi per cessata attività. Tel. 0432 955162.

CEDESI per raggiunti limiti di età avviata attività di autotrasporto di merci conto terzi con 11 veicoli di proprietà. Clientela consolidata, autorizzazioni internazionali, eventuale immobile di proprietà con capannone e uffici. Per informazioni telefonare al numero 0432 516737 (sig. Bianchi).

CEDESI attività di fotografo in Udine. Per eventuali contatti tel. 0432 505154.

CEDESI autorizzazione globale al trasporto merci c/t senza limitazioni con o senza autocarri:

- Mercedes 1320 anno 1985 p.t.t. 13 ton. cassa scarrabile e centina da mt. 7,8
 - DAF 75 anno 1995 2 assi ptt 18 ton
 - DAF 75 anno 1996 3 assi ptt 26 ton cassa scarrabile e centina da mt. 9,60
- Telefono 348 6707822.

Causa pensionamento CEDESI avviata attività di parrucchiera in Tolmezzo, zona ospedale. Per informazioni chiamare 0433.40517.

AFFITTASI, per cessata attività, autofficina meccanica con possibilità di attrezzatura. Zona Borgo San Sergio - Trieste. Per ulteriori informazioni tel. 335 6438453.

CERCASI conduttore attività studio foto-

grafico, periferia Udine. Per informazioni chiamare il 328.2256554.

CEDESI licenza trasporto conto terzi per massa complessiva di 880 quintali, con autocarro di portata di 160 quintali. Per informazioni contattare il 335/8083078.

CEDESI avviata attività di parrucchiera zona Tavagnacco (UD), completa di attrezzature. Per informazioni 335.5939043.

IMMOBILI/PROPRIETÀ

AFFITTASI a Latisana, uscita autostrada, capannone artigianale nuovo (anno 2006) per una superficie di mq. 360,00, ad uso deposito e ufficio. Ottime finiture. Per informazioni tel. ore ufficio 0431-512195.

VENDESI in zona industriale Trivignano udinese terreno edificabile di 3.500 mq. Per informazioni tel. 0432.999164 o 335.8272526.

AFFITTASI capannone uso artigianale/commerciale sito lungo la strada statale in Comune di Villa Santina. Per informazioni rivolgersi allo 0433/747509.

Impresa edile VENDE capannone di mq. 400 con mq. 9000 di scoperto (50% edificabile) situato in Trasaghis (UD). Per informazioni contattare i numeri 0432 984133 / 347 2561523.

VENDESI capannone uso artigianale / commerciale, superficie totale mq. 2500 di cui mq. 800 coperti, in Gorizia - Zona Via Terza Armata (vicino realizzazione nuovo centro commerciale). Per ulteriori informazioni rivolgersi al numero 348-5256397.

SOLO IN AFFITTO, struttura disposta su 2 PIANI (Totale 1400 mq.) più tetto carrabile e copribile (600 mq.) con attorno terreno per 6000 mq. Zona Giarizzole-ex inceneritore. Per informazioni contattare il 335/6075715.

AUTOMEZZI

Causa cessata attività VENDESI autocarro Mercedes mod. 411, cambio automatico, immatricolato 2004, tre balestre e sospensione pneumatica, centinato. Allestimento mt 4,80 x 2,20 x 2,30. Per informazioni 338.6121202.

Azienda della provincia di Udine VENDE attrezzatura edile varia (autocarro con gru q.li 75, gru monofase, impalcatura, compressore, vari martelli perforatori, raggio laser, ecc.). Per informazioni tel 0432.907305 oppure 335.833797.

VENDESI per cessata attività i seguenti automezzi: VOLVO FL 616 anno di immatricolazione 1990 km. 558.000; VOLVO FL 614 a.i. 1990 km 549.000; IVECO DAILY 49E12 a.i. 1996 km 180.000; VOLKSWAGEN TRANSPORTER (SYNCRO) a.i. 2001 km 214.000; IVECO DAILY 35/29 a.i. 2002 km 108.000; PEUGEOT RANCH a.i. 1997 km 219.000. Per informazioni contattare il n. 334.1915560.

VENDO Iveco Turbo Daily 35/10 anno 95 cassonato € 6000 + IVA, condizioni perfette. Tel. 339 5751676 Sagrado (GO).

Causa cessata attività VENDESI autocarro Mercedes mod. 411, cambio automatico, immatricolato 2004, tre balestre e sospensione pneumatica, centinato. Allestimento mt 4,80 x 2,20 x 2,30. Per informazioni 338.6121202.

VENDESI JEEP CHEROKEE 2.7 CRD LIMITED - autocarro 4 posti - anno 2003. Full optional - argento metallizzato - perfetta, km 78.000 tagliandata e in garanzia fino a luglio 2007 - 22.000,00 € + IVA. Per informazioni - Tel. 349/3604958

VENDESI LAND ROVER 2002 FREELANDER TD4 - autocarro 4 posti - km 80.000 tagliandata, gomme nuove, frizione nuova, vari optional a 15.000,00 € + IVA. Per informazioni - tel 040/946390 orario ufficio.

VENDESI furgone Nissan Vanette 2.300 diesel, fine anno 2000, km. 98.000, fatturabile, ottime condizioni. Per informazioni telefonare al n. 339 2896137.

ATTREZZATURE/MATERIALI

Causa inutilizzo, VENDESI macinatore MAWERA tipo TZW 40/60 completo di caricatore vibrante. Ottimo stato prezzo interessante. Per informazioni telefonare ai numeri 0433.775224 oppure 0433.775330

VENDESI sedia pedicure elettrica e camminatoio in buone condizioni. Per informazioni tel. 0432.851954.

Laboratorio odontotecnico VENDE attrezzatura in ottime condizioni e ad un ottimo prezzo. Per informazioni telefonare al n. 338.6953247.

Per cessata attività SVENDESI attrezzatura negozio di parrucchiera (tel. 0432.509362).

Per cessata attività VENDESI attrezzatura completa per salone parrucchiera in buono stato. Per informazioni tel. 0433.40517.

Parrucchiere per uomo VENDE a modico prezzo per sgombero locali recente arredamento composto da n. 3 posti lavoro (vendibili anche singolarmente), cassa, guardaroba e vetrine.

Per info 0432.760637 ore negozio, chiedere sig. Marino.

Parrucchiere vende recente arredamento completo di mobili, cassa, vetrine esposizione, banco lavoro centrale 4 posti, 2 lavaggi, 3 posti di attesa con caschi. Prezzo da concordare dopo presa visione. Per info 0432.760637 ore negozio, chiedere sig. Marino.

VENDESI la seguente attrezzatura per attività di parrucchiera: 1 sterilizzatore, 1 sedia per bambini 0-6 anni, 1 carrello lavatesta, 1 lavatesta portatile. Telefonare ore pasti allo 0432.768417.

OCCASIONE: causa cessata attività VENDESI arredo completo negozio oggettistica-fotografia in legno finiture di pregio. Prezzo da concordare. Per informazioni telefonare 347.1787467.

Ex artigiano decoratore in gesso, VENDE stampe in silicone per riproduzione, cornici, rosoni e articoli vari da decorazione. Per informazioni tel. 0432.957094.

VENDESI, per cessata attività, varie attrezzature ed utensili per lo svolgimento dell'attività di meccanico, gommista ed elettrauta. Per informazioni telefonare allo 040/391776.

Parrucchiere per signora CERCA phon professionali e tosatrici guasti e/o rotti anche per riparazione. Tel. 0432.471982 o 320.8834279.



SCADENZE DI MARZO 2007

Giovedì 1° marzo

Locazioni: versamento dell'imposta di registro su contratti e annualità con decorrenza 1/02/2007.

Mercoledì 15 marzo

Certificazione redditi, contributi e ritenute: consegna del modello CUD per la certificazione dei redditi di lavoro dipendente e di quelli assimilati erogati nel 2006 e delle altre certificazioni di ritenute operate dai sostituti d'imposta
Certificazione dividendi: rilascio delle certificazioni degli utili pagati nel 2006.

Venerdì 16 marzo

Versamento unitario:

- dell'**IVA** relativa al mese di **febbraio**
- dell'**IVA** risultante dalla dichiarazione **annuale** relativa al 2006. Chi presenta la dichiarazione unificata può versare il saldo iva risultante dalla dichiarazione annuale entro i termini previsti per il versamento delle imposte sui redditi, maggiorando l'IVA dovuta dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo. Il saldo IVA da versare può inoltre essere rateizzato.
- delle **ritenute** alla fonte operate nel mese di febbraio
- dei contributi dovuti dai datori di lavoro sulle retribuzioni di competenza di febbraio
- dei contributi sui compensi corrisposti in febbraio ai lavoratori parasubordinati e agli associati in partecipazione che apportano solo lavoro
- dei contributi dovuti per i compensi corrisposti in febbraio a venditori a domicilio e prestatori occasionali in caso di superamento della franchigia annua di 5.000 euro
- della **tassa annuale vidimazione libri sociali e contabili:** versamento con il modello F24 (codice tributo 7085 periodo di riferimento 2007) della tassa annuale di euro 309,87 (o di euro 516,46 se il capitale al 1° gennaio supera euro 516.456,90) dovuta dalle società di capitali (spa srl e sapa).

INAIL: presentazione su supporto magnetico o in via tele-

matica della denuncia delle retribuzioni relative al 2006 (in caso di presentazione su supporto cartaceo la scadenza era prevista per il 16/2/2007).

Comunicazione dati dichiarazioni d'intento: trasmissione del modello con i dati delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

Lunedì 19 marzo

Ravvedimento: regolarizzazione degli omessi o insufficienti versamenti relativi alla scadenza del 16/02/2007 con sanzione ridotta al 3,75% degli importi non versati.

Martedì 20 marzo

Elenchi intrastat: presentazione da parte degli operatori con obbligo mensile degli elenchi relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese di febbraio.

Conai: presentazione a norma del regolamento Conai della dichiarazione relativa al mese di febbraio.

Venerdì 30 marzo

Locazioni: versamento dell'imposta di registro su contratti e annualità con decorrenza 1/03/2007.

Sabato 31 marzo

FIRR: versamento contributo annuale per il trattamento di fine rapporto agenti e rappresentanti.

Imposta sulla pubblicità: versamento della seconda rata.

Scadenze di Sabato 31 marzo prorogate a Lunedì 2 aprile

DM10/2: trasmissione telematica della denuncia contributiva relativa alle retribuzioni di febbraio da parte dei datori di lavoro.

Mod. Emens: trasmissione telematica delle denunce retributive di febbraio relative ai lavoratori dipendenti e a quelli iscritti alla gestione separata INPS.

LA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2007

Legge del 27 dicembre 2006 n.296

Con la legge finanziaria per il 2007 è stata modificata la struttura dell'IRPEF attraverso la revisione degli scaglioni e delle aliquote d'imposta e la reintroduzione delle detrazioni in sostituzione delle deduzioni per familiari a carico e per determinate categorie di reddito.

Numerose sono le agevolazioni introdotte per la salvaguardia ambientale e il risparmio energetico, come gli ecoincentivi per l'acquisto di veicoli euro 4 o euro 5, la detrazione del 20% per l'acquisto di frigoriferi e congelatori di classe A+ e per l'acquisto di motori industriali ad alta efficienza e inverter, la deduzione del 36% per la sostituzione degli impianti d'illuminazione dei commercianti e soprattutto la detrazione fiscale del 55%, per la riqualifica-

zione energetica degli edifici (sono agevolati l'installazione di pannelli solari e di caldaie a condensazione e agli interventi diretti a migliorare l'isolamento degli edifici).

Numerose sono anche le disposizioni per contrastare l'evasione, come quelle relative alle società di comodo, quelle dirette a rafforzare lo strumento d'accertamento degli studi di settore, quelle relative all'indicazione del codice fiscale del paziente negli scontrini farmaceutici o del coniuge beneficiario degli assegni alimentari nella dichiarazione di chi detrae i relativi importi.

Si segnala inoltre l'introduzione della ritenuta fiscale del 4% per le prestazioni dei contratti di appalto nei confronti dei condomini, e l'entrata in vigore della fatturazione col

sistema dell'inversione contabile (reverse charge) nei subappalti del comparto costruzioni.

Sono state poi ulteriormente prorogate a tutto il 2007 le agevolazioni del 36% e dell'IVA agevolata al 10% sulle manutenzioni degli edifici abitativi, con l'obbligo però per le imprese di indicare in fattura il costo della manodopera utilizzata.

Con riferimento all'imposta sulle successioni e donazioni, recentemente reintrodotta dal DL 262/2006, oltre alla franchigia già prevista per il coniuge e i parenti in linea retta di (€ 1.000.000 per ciascun familiare) è introdotta una franchigia a favore di fratelli e sorelle (di € 100.000 per ciascun beneficiario) e una franchigia di € 1.500.000 a favore dei soggetti con handicap grave. Viene inoltre prevista l'esclusione dell'avviamento dalla base imponibile e

l'esclusione dei discendenti dall'imposta per i trasferimenti a loro favore di aziende o di partecipazioni che consentono il controllo di società.

Per imprese e professionisti si segnala il nuovo trattamento previsto per i costi d'acquisto e d'uso dei telefoni, ora deducibili per l'80% ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP, senza più distinzioni tra telefoni fissi e cellulari (rimane invece inalterata la disciplina IVA che prevede la detraibilità totale per i telefoni fissi e parziale del 50% per i cellulari). Si segnalano infine le nuove deduzioni IRAP (cosiddetta riduzione del cuneo fiscale) dirette ad abbattere il costo del lavoro, deduzioni che dovranno però essere autorizzate dall'Unione Europea e che comunque potranno essere fruite solo in alternativa alle deduzioni già previste in relazione alla presenza di lavoratori dipendenti.

Si evidenziano le principali disposizioni fiscali contenute nell'articolo unico della **legge 27 dicembre 2006 n. 296** (finanziaria 2007).

commi da 6 a 9	Revisione dell'IRPEF
commi da 13 a 27	Modifiche alla disciplina degli studi di settore
commi 28 e 29	Codice fiscale per detrarre le spese per l'acquisto di medicinali
commi 30 e 31	Autorizzazione alla compensazione dei crediti d'imposta nel modello F24
commi 36 e 37	Agevolazioni per l'acquisto di autovetture per disabili
comma 43	Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore
commi 44 e 45	Applicazione del "reverse charge"
commi 46 e 47	Obbligo di registrazione dei preliminari per gli agenti immobiliari
commi 48 e 49	Contenuto obbligatorio degli atti di cessione immobiliare
comma 63	Codice fiscale del coniuge in dichiarazione per dedurre gli assegni periodici
comma 69	Modalità di pagamento delle prestazioni rese dai professionisti
comma 70	Opere ultrannuali in corso di esecuzione non più valutabili al costo
commi da 77 a 79	Modifiche all'imposta sulle successioni e donazioni
commi da 100 a 104	Dati dei fabbricati e dei versamenti ICI nelle dichiarazioni dei redditi
commi da 109 a 118	Ulteriori modifiche alla disciplina delle società di comodo
commi da 142 a 144	Modifiche all'addizionale comunale IRPEF
commi da 161 a 171	Accertamento e riscossione dei tributi locali
commi da 224 a 236	Contributi per rottamazione veicoli EURO 0 ed EURO 1
commi da 242 a 249	Agevolazione per le aggregazioni aziendali
commi da 266 a 269	Modifiche alla disciplina dell'IRAP (riduzione del cuneo fiscale)
comma 292	Operazioni immobiliari effettuate dal 4/7/2006 all'11/8/2006
commi 304 e 305	Detrazione IVA sulle somministrazioni di alimenti e bevande nei convegni
comma 309	Imposta di registro su base catastale
comma 310	Modifiche all'imposta sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari
comma 314	Deduzione dei contributi per la previdenza integrativa
comma 319	Nuove spese su cui è riconosciuta la detrazione IRPEF del 19%
comma 324	Fringe benefit per auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti
commi 327 e 328	Trasmissione telematica dei corrispettivi
comma 330	Locazioni e cessioni immobiliari in attuazione di piani di edilizia convenzionata
commi 334 e 335	Modifiche alla disciplina del reddito di lavoro autonomo
comma 337	Per il 2006 ammessa la partita IVA anche negli elenchi fornitori
commi da 344 a 349	Detrazioni fiscali per le spese di riqualificazione energetica degli edifici
comma 353	Detrazione d'imposta del 20% per frigoriferi e congelatori
commi 354 e 355	Commercianti: ulteriore del 36% per illuminazione ad alta efficienza
comma 357	Detrazione IRPEF del 20% per acquisto di un televisore con sintonizzatore digitale
commi 358 e 359	Detrazione d'imposta del 20% per motori industriali ed inverter
comma 387 lettera a	Prorogata la detrazione IRPEF del 36% sugli interventi di recupero
comma 387 lettera b	Prorogata l'IVA agevolata al 10% sulle manutenzioni delle abitazioni
comma 388	Indicazione del costo della manodopera nelle fatture per la detrazione del 36% e per l'IVA al 10% sulle manutenzioni
comma 390	Proroga aliquota IRAP dell'1,9% in agricoltura
comma 393	Deduzione forfetaria distributori di carburanti
comma 396	Autotrasportatori: recupero del contributo SSN pagato con i premi assicurativi
comma 397	Autotrasportatori: deduzione forfetaria anche per trasporti nel comune
comma 398	Redditi dei lavoratori transfrontalieri
comma 399	Contributi ai fondi sanitari
comma 400	Detrazione spese frequenza asili nido anche per il 2006
commi da 401a 403	Spese per acquisto e uso dei telefoni
comma 764	Deduzione dal reddito d'impresa del 4% o del 6% del TFR destinato a forme pensionistiche complementari
commi 1234-1237	Destinazione del 5 per mille dell'IRPEF 2007

Commi da 6 a 9 - Revisione dell'IRPEF

Dal 2007 cambiano aliquote e scaglioni di reddito come evidenziato nella seguente tabella

2007		2006	
Scaglioni (in euro)	Aliquota	Scaglioni (in euro)	Aliquota
Fino a 15.000	23%	Fino a 26.000	23%
Oltre 15.000 fino a 28.000	27%	Oltre 26.000 fino a 33.500	33%
Oltre 28.000 fino a 55.000	38%	Oltre 33.500 fino a 100.000	39%
Oltre 55.000 fino a 75.000	41%	Oltre 100.000	43% (39+4)
Oltre 75.000	43%		

I redditi dei pensionati

L'imposta non è dovuta dai contribuenti che possiedono solo redditi da pensione non superiori a 7.500 euro, ragguagliati ad anno, redditi di terreni non superiori a 185,92 euro e il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.

Le detrazioni IRPEF

Al posto delle deduzioni per oneri di famiglia e per assicurare la progressività dell'imposta vengono reintrodotti le detrazioni per i redditi di lavoro o d'impresa e quelle per familiari a carico (si segnala che le detrazioni riducono l'imposta mentre le deduzioni riducono la base imponibile su cui viene calcolata l'imposta). La misura delle detrazioni che spettano al contribuente dipende dal suo reddito complessivo secondo le tabelle di seguito riportate.

Si segnala in proposito che il reddito complessivo è costituito dalla somma di tutti i redditi soggetti ad IRPEF, somma indicata nel rigo RN1 del modello Unico. Il reddito complessivo quindi è comprensivo della rendita dell'abitazione principale e delle relative pertinenze (anche se su tale rendita di fatto non si paga l'IRPEF perchè per lo stesso importo è riconosciuto al contribuente un onere deducibile) mentre non tiene conto dei redditi soggetti ad imposta sostitutiva, dei redditi soggetti a tassazione separata e dei redditi esenti, nè degli oneri deducibili che vanno sottratti dal reddito complessivo per ottenere il reddito imponibile. Si segnala inoltre che le detrazioni previste per i redditi di lavoro dipendente o assimilati e per redditi anche occasionali di lavoro autonomo o d'impresa non sono tra loro cumulabili, con la conseguenza che il contribuente sceglierà quella per lui più conveniente.

DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI

Detrazione per redditi di lavoro dipendente ed assimilati

Le detrazioni per lavoro dipendente spettano anche per i compensi dei lavoratori soci coop, per gli importi a carico di terzi percepiti dai dipendenti, per le borse di studio, per i compensi delle collaborazioni coordinate e continuative, per le remunerazioni dei sacerdoti, per le prestazioni pensionistiche complementari e per compensi per i lavori socialmente utili.

Reddito complessivo di chi detrae	Detrazione spettante in euro (del risultato del rapporto vanno considerate solo le prime 4 cifre decimali. La detrazione non spetta se il risultato del rapporto è pari o inferiore a zero).	
fino a € 8.000	1840	Comunque non inferiore a € 690 Comunque non inferiore a € 1.380 in caso di lavoro a tempo determinato
oltre € 8.000 fino a € 15.000	$1338 + 502 \times (15.000 - \text{reddito complessivo}) / 7.000$	
oltre € 15.000 fino a € 23.000	$1338 \times (55.000 - \text{reddito complessivo}) / 40.000$	
oltre € 23.000 fino a € 24.000	$1338 \times (55.000 - \text{reddito complessivo}) / 40.000 + 10$	
oltre € 24.000 fino a € 25.000	$1338 \times (55.000 - \text{reddito complessivo}) / 40.000 + 20$	
oltre € 25.000 fino a € 26.000	$1338 \times (55.000 - \text{reddito complessivo}) / 40.000 + 30$	
oltre € 26.000 fino a € 27.700	$1338 \times (55.000 - \text{reddito complessivo}) / 40.000 + 40$	
oltre € 27.700 fino a € 28.000	$1338 \times (55.000 - \text{reddito complessivo}) / 40.000 + 25$	
oltre € 28.000 fino a € 55.000	$1338 \times (55.000 - \text{reddito complessivo}) / 40.000$	

In caso di contratto di durata inferiore all'anno ovvero assunzione/cessazione in corso d'anno l'importo della detrazione va rapportato al periodo di lavoro nell'anno (numero di giorni di durata del rapporto) ma in ogni caso, in presenza di un reddito complessivo fino a euro 8.000 e nei limiti di capienza dell'IRPEF lorda:

- l'importo della detrazione non può essere inferiore a euro 690;
- se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, l'ammontare della detrazione spettante non può essere inferiore a euro 1.380.

DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE

Detrazione per redditi di pensione	
Il risultato del rapporto va considerato tenendo conto solo delle prime 4 cifre decimali. La detrazione non spetta se il risultato del rapporto è pari o inferiore a zero.	
Reddito complessivo del pensionato	Detrazione spettante in euro
fino a € 7.500	1725 (comunque non inferiore a € 690)
oltre € 7.500 fino a € 15.000	$1255 + 470 \times (15.000 - \text{reddito complessivo}) / 7.500$
oltre € 15.000 fino a € 55.000	$1255 \times (55.000 - \text{reddito complessivo}) / 40.000$
oltre € 55.000	0
Reddito complessivo del pensionato ultra 75enne	Detrazione spettante in euro
fino a € 7.750	1783 (comunque non inferiore a € 713)
oltre € 7.750 fino a € 15.000	$1297 + 486 \times (15.000 - \text{reddito complessivo}) / 7.250$
oltre € 15.000 fino a € 55.000	$1297 \times (55.000 - \text{reddito complessivo}) / 40.000$
oltre € 55.000	0

Come si vede dalla tabella per i pensionati con più di 75 anni la detrazione è maggiorata.

DETRAZIONE PER ALTRI REDDITI

Tale detrazione, a differenza delle altre, non va rapportata al periodo di svolgimento dell'attività nell'anno. Spetta per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettere e), f), g), h), i) del DPR 917/1986 (compensi per attività intramuraria dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale; indennità per esercizio di pubbliche funzioni; indennità per cariche elettive; rendite a titolo oneroso, diverse da quelle di tipo previdenziale; gli assegni periodici alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro), per i redditi di lavoro autonomo (art. 53 del DPR 917/1986), per i redditi di impresa in contabilità semplificata (art. 66 DPR 917/1986), per i redditi derivanti da attività commerciali occasionali (art. 67, comma 1, lettera i, DPR 917/1986) e infine per i redditi di lavoro autonomo occasionale e per quelli derivanti da obblighi di fare, non fare o permettere (art. 67, comma 1, lettera l, DPR 917/1986).

Detrazione per altri redditi	
Il risultato del rapporto va considerato tenendo conto solo delle prime 4 cifre decimali. La detrazione non spetta se il risultato del rapporto è pari o inferiore a zero.	
Reddito complessivo del contribuente	Detrazione spettante in euro
fino a € 4.800	1.104
oltre € 4.800 fino a € 55.000	$1255 \times (55.000 - \text{reddito complessivo}) / 50.200$
oltre € 55.000	0

DETRAZIONE PER FAMILIARI A CARICO

Detrazione per coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato	
Reddito complessivo di chi detrae	Detrazione spettante in euro
fino a € 15.000	$800 - 110 \times \text{reddito complessivo} / 15.000$
oltre € 15.000 fino a € 29.000	690
oltre € 29.000 fino a € 29.200	700
oltre € 29.200 fino a € 34.700	710
oltre € 34.700 fino a € 35.000	720
oltre € 35.000 fino a € 35.100	710
oltre € 35.100 fino a € 35.200	700
oltre € 35.200 fino a € 40.000	690
oltre € 40.000 fino a € 80.000	$690 \times (80.000 - \text{reddito complessivo}) / 40.000$

Detrazione per figli e altri familiari a carico		Detrazione teorica	Percentuale effettiva della detrazione
Figli (anche se non conviventi). Per chi ha più di tre figli le detrazioni vanno maggiorate di € 200 per ciascun figlio	con meno di tre anni di età	€ 900 per ciascun figlio (€ 1.220 se portatore di handicap)	(95.000 *- reddito complessivo)/95.000* * per ogni figlio successivo al primo l'importo di € 95.000 è aumentato di € 15.000
	di età uguale o superiore a tre anni	€ 800 per ciascun figlio (€ 1.120 se portatore di handicap)	
Detrazione per altri familiari ai sensi dell'art. 433 del codice civile conviventi o che percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (genitori e in loro mancanza gli ascendenti prossimi; gli adottanti; i generi e le nuore; i suoceri; i fratelli).		€ 750	(80.000 - reddito complessivo)/80.000

Si ricorda che è **fiscalmente a carico** il **sogetto** che possiede un **reddito complessivo, non superiore a euro 2.840,51** al lordo degli oneri deducibili (in tale reddito complessivo si deve tener conto anche della rendita dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, delle retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, da rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, mentre non vanno considerati i redditi esenti, quelli soggetti a tassazione separata e quelli soggetti ad imposta sostitutiva, tranne quelli derivanti da impresa soggetta al regime delle nuove iniziative).

Le **detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese** e spettano dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

La **detrazione per figli a carico va ripartita** nella misura del **50% tra i genitori** non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo più elevato. Se un coniuge è fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, **la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario**. In caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori. Ove il genitore affidatario (o, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari) per limiti di reddito non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore che, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione (o, in caso di affidamento congiunto, pari al 50% della detrazione stessa).

La ripartizione della detrazione comunque non influenza la ripartizione tra i genitori delle spese deducibili o detraibili sostenute per i figli. Come in passato infatti tali spese devono essere imputate al genitore intestatario del documento di spesa, o, nel caso in cui tale documento sia direttamente intestato al figlio, vanno ripartite tra i genitori in relazione al loro effettivo sostenimento, previa annotazione sul documento della percentuale di ripartizione se diversa dal 50%.

In mancanza di uno dei due genitori (per decesso dell'altro genitore, o per riconoscimento di figlio naturale o adozione solo da parte del contribuente non coniugato), per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge a carico.

Detrazioni per i non residenti

Ai non residenti spettano le detrazioni previste per le varie categorie di reddito e, limitatamente al triennio 2007-2009, anche le detrazioni per carichi di famiglia purchè dimostrino, con idonea documentazione individuata con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che i familiari cui le detrazioni si riferiscono non possiedono un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, ad euro 2.840,51, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere nel Paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi di famiglia.

Detrazioni familiari a carico per i cittadini extracomunitari

I cittadini extracomunitari per ottenere il riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia dal sostituto d'imposta o in sede di 730 o di Unico devono produrre una delle seguenti tipologie di documentazione:

- documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;
- documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;
- documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano del Paese d'origine.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA PER IL TFR

Sul TFR, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse con la cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. a), del DPR 917/1986, è prevista l'applicazione delle aliquote e degli scaglioni vigenti al 31 dicembre 2006, se più favorevoli al contribuente.

Commi da 13 a 27 - Modifica alla disciplina degli studi di settore

Gli studi di settore diventano soggetti a revisione non più ogni quattro anni, ma al massimo, ogni tre anni tenendo conto anche dei valori di coerenza, risultanti da specifici indicatori definiti da ciascuno studio, rispetto a comportamenti considerati normali per il relativo settore economico.

In attesa delle revisioni che tengano conto di tali indicatori di coerenza, già dal periodo d'imposta 2006 l'Amministrazione finanziaria avrà a disposizione anche specifici indicatori di normalità economica di significativa rilevanza per poter individuare maggiori ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta. Ciò si tradurrà sostanzialmente nella richiesta di livelli di ricavi più elevati, ai fini della congruità, in presenza delle segnalazioni di incoerenza derivanti dall'applicazione di tali indicatori (cosiddetta supercongruità).

Per rilevare la presenza di ricavi o compensi non dichiarati ovvero di rapporti di lavoro irregolare verranno individuati specifici indicatori di normalità economica da applicare nei casi di inapplicabilità degli studi di settore e potrà essere richiesta la compilazione del modello degli studi anche nei casi di cessazione dell'attività, di liquidazione ordinaria o di non normale svolgimento dell'attività.

Per le società di capitali con riferimento al primo periodo di esercizio dell'attività verranno stabiliti appositi indicatori di coerenza per individuare i casi in cui è ravvisabile una continuità dell'attività tenuto conto delle caratteristiche e delle modalità di svolgimento della attività stessa.

Per ampliare la platea dei contribuenti accertabili mediante gli studi di settore viene previsto che:

passa da € 5.164.568,99 a € 7.500.000,00 il limite massimo dei ricavi o compensi dichiarati per essere assoggettati a studi e che gli studi si applicano anche in caso di:

- inizio dell'attività da parte dello stesso soggetto entro 6 mesi dalla cessazione;
- mera prosecuzione dell'attività svolta da altri soggetti (per es. nei casi di cessione, conferimento, affitto, donazione, successione d'azienda e scioglimento di società con prosecuzione dell'attività da parte di un unico socio);
- periodo d'imposta diverso da 12 mesi.

In caso di omessa o infedele indicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore e nei casi di indicazione di false cause di esclusione/inapplicabilità è previsto l'aumento del 10% delle sanzioni previste (sanzioni che vanno dal 100% al 200% delle maggiori imposte) qualora il maggior reddito accertato con la corretta applicazione degli studi superi il 10% del reddito dichiarato. Dal 2007 per i contribuenti congrui, anche a seguito di adeguamento viene prevista la preclusione dall'accertamento sulla base di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti quando l'ammontare dei ricavi o compensi non dichiarati, con un massimo di € 50.000, sia pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi dichiarati. Tale franchigia non opera per gli accertamenti di tipo analitico e si applica a condizione che non siano irrogabili le sanzioni per omessa o infedele indicazione dei dati relativi agli studi di settore.

Commi 28 e 29 - Codice fiscale per detrarre le spese per l'acquisto di medicinali

Dal 1° luglio 2007 le spese relative all'acquisto di medicinali danno diritto alla detrazione IRPEF del 19% (o, se necessarie nei casi di grave e permanente invalidità ai sensi della legge 104/1992, sono deducibili dal reddito complessivo) solo se sono documentate con fattura o scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale dell'utilizzatore. Fino al 31 dicembre 2007 l'indicazione del codice fiscale sullo scontrino fiscale può essere riportata a mano.

Commi 30 e 31 - Autorizzazione alla compensazione dei crediti d'imposta nel modello F24

Per contrastare l'indebita compensazione dei crediti d'imposta è prevista l'emanazione di un provvedimento che richiederà ai titolari di partita IVA, per la compensazione nel mod. F24 di importi superiori a 10.000 euro, la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate di una comunicazione con importo e tipologia dei crediti da compensare. Tale comunicazione va trasmessa entro il 5° giorno precedente quello in cui deve essere effettuata la compensazione. Il contribuente potrà procedere alla compensazione solo se, entro il 3° giorno successivo a quello della sua comunicazione, l'Agenzia delle entrate non gli comunichi un provvedimento di diniego.

Commi 36 e 37 - Agevolazioni per l'acquisto di autoveicoli per disabili

Le agevolazioni sugli autoveicoli destinati al trasporto di disabili con ridotte o impedite capacità motorie spettano solo se gli autoveicoli sono utilizzati esclusivamente o prevalentemente a beneficio dei disabili. In caso di vendita o donazione dei veicoli agevolati entro 2 anni dall'acquisto, è dovuta la maggiore imposta calcolata in assenza dell'agevolazione, tranne nel caso in cui la cessione del veicolo sia motivata dalla necessità di acquistarne uno nuovo a seguito delle mutate esigenze del disabile.

Comma 43 - Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore

Dal 1° gennaio 2007 il condominio, deve operare sull'imponibile una ritenuta fiscale del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dall'esecutore dei lavori, per i corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto e ai contratti d'opera effettuate da imprese o da prestatori occasionali.

Ciò comporta che l'esecutore dei lavori, al momento dell'incasso della fattura (o del compenso della prestazione occasionale) si vedrà trattenere dal condominio **una ritenuta fiscale del 4% calcolata sul compenso imponibile ai fini delle imposte dirette**, ritenuta che potrà poi essere fatta valere, sulla base del certificato che il sostituto d'imposta dovrà rilasciare, come credito d'imposta dall'impresa (o dal prestatore occasionale) in sede di dichiarazione dei redditi scomputandola dall'imposta da pagare a saldo. La nuova disposizione vale per i pagamenti effettuati dal 1° gennaio in poi, indipendentemente dalla data di emissione della fattura (vale quindi anche per i pagamenti fatti nel 2007 di fatture antecedenti al 1°/1/2007). Il condominio dovrà versare la ritenuta con il modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui ha pagato l'appaltatore, usando:

- il codice tributo **1019** se l'appaltatore è una ditta individuale, una società di persone o un prestatore occasionale;
- il codice tributo **1020** se l'appaltatore è una società di capitali.

Nel modello F24 come anno di riferimento va indicato l'anno di pagamento della fattura (che non può essere antecedente al 2007).

La circolare dell'Agenzia delle entrate n.7 del 7/2/2007 ha precisato che la ritenuta deve essere versata a cura dell'amministratore o, in caso di condominio con non più di 4 condomini che non abbia nominato un amministratore, da uno qualunque dei condomini.

Con tale norma diventano soggetti a ritenuta ad esempio, i servizi di pulizia, le ristrutturazioni dell'edificio condominiale e le manutenzioni dei relativi giardini e impianti (comprese caldaie e ascensori), mentre non sono soggette a ritenuta le somministrazioni di energia, acqua, gas, e simili, le assicurazioni, i trasporti e i depositi e le vendite con posa in opera.

DITTA MARIO ROSSI

(appaltatore)

fattura n.1 del 10 gennaio 2007

Lavori di intonacatura eseguiti sull' immobile X

Iva al 10% ai sensi dell'art.7, comma 1, L.488/1999 e successive proroghe

Totale fattura

Ritenuta fiscale d'acconto del 4% ai sensi dell'art.25ter DPR 600/1973

Totale da incassare

CONDOMINIO ALFA (committente)

euro 10.000

euro 1.000

euro 11.000

- euro 400

euro 10.600

Costo della manodopera utilizzata euro 3.800

Commi 44 e 45 - Applicazione del "reverse charge"

La fatturazione con il sistema del reverse charge (inversione contabile) previsto dall'art.17 del DPR 633/1972, oltre che per le prestazioni di subappalto nel comparto delle costruzioni viene esteso anche alla vendita di materiali e prodotti lapidei direttamente provenienti da cave e miniere e di cellulari e computer e relativi componenti e accessori.

Ma mentre per la vendita di cellulari, computer e lapidei, la fatturazione con reverse charge non è ancora operativa perchè entrerà in vigore solo dopo la specifica autorizzazione CE, per prestazioni di servizi rese in relazione ai contratti di subappalto nel settore edile il meccanismo del c.d. "reverse charge" trova applicazione con riferimento alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2007, indipendentemente dalla data di inizio o fine lavori. Tale previsione comporta che, in presenza di contratti di subappalto nel settore edile:

- **l'esecutore (subappaltatore)** è tenuto ad emettere fattura senza addebito d'imposta (in esenzione da imposta di bollo) con l'indicazione della norma che prevede l'applicazione del reverse-charge (art. 17, sesto comma del DPR 633/1972);
- **il committente** dovrà integrare la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e annotarla nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi entro il mese di ricevimento (o nel mese successivo ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese). Lo stesso documento, ai fini della detrazione, va annotato anche nel registro degli acquisti.

In caso di errata fatturazione

Se il subappaltatore si sbaglia e addebita l'IVA al proprio committente ha la possibilità entro un anno di restituirla recuperandola attraverso l'emissione di una nota d'accredito ai sensi dell'art. 26 del DPR 633/1972.

Al committente cui sono state fatturate prestazioni eseguite in base a contratto di subappalto, applicando l'IVA per errore, potrebbe essere contestata la violazione di omessa fatturazione, infedele dichiarazione iva ed indebita detrazione.

Individuazione del settore edile

I destinatari di tale modalità di assolvimento dell'IVA devono essere individuati in relazione alle prestazioni rese nell'ambito del settore edile. Il settore edile deve essere identificato con l'insieme delle attività comprese nel settore delle costruzioni (sezione F della tabella di classificazione delle attività economiche ATECOFIN 2004).

Sono quindi tenuti alla applicazione del reverse charge i subappaltatori che svolgono, anche se in via non esclusiva o prevalente, attività identificate dai seguenti codici che iniziano con "45":

- 45.11.0 Demolizione di edifici e sistemazione del terreno
- 45.12.0 Trivellazioni e perforazioni
- 45.21.1 Lavori generali di costruzione di edifici
- 45.21.2 Lavori di ingegneria civile
- 45.22.0 Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici
- 45.23.0 Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi
- 45.24.0 Costruzione di opere idrauliche
- 45.25.0 Altri lavori speciali di costruzione
- 45.31.0 Installazione di impianti elettrici e tecnici
- 45.33.0 Installazione di impianti idraulico-sanitari
- 45.34.0 Altri lavori di installazione
- 45.41.0 Intonacatura
- 45.42.0 Posa in opera di infissi
- 45.43.0 Rivestimento di pavimenti e di muri
- 45.44.0 Tinteggiatura e posa in opera di vetri
- 45.45.0 Altri lavori di completamento degli edifici
- 45.50.0 Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore

Il regime del reverse charge va applicato nelle ipotesi in cui soggetti subappaltatori rendono servizi ad imprese del comparto dell'edilizia che si pongono quali appaltatori o, a loro volta, quali subappaltatori, in relazione alla realizzazione dell'intervento edilizio (entrambe le parti devono quindi esercitare attività codificate con numeri che iniziano per 45). Restano escluse da tale ambito quelle attività che, anche se attinenti alla realizzazione di edifici, non sono comprese nella sezione F quali, ad esempio, la installazione e manutenzione di prati e giardini, la costruzione o installazione di attrezzature industriali, la produzione di infissi.

Soggetti che operano nel regime di franchigia (art. 32-bis del DPR 633/1972)

Il meccanismo del reverse charge non trova applicazione per le prestazioni rese da soggetti che operano nel regime di franchigia previsto per i contribuenti minimi dall'art. 32-bis del D.P.R. n. 633 del 1972. Se invece il contribuente in regime di franchigia è il committente, dovrà comunque integrare la fattura emessa nei suoi confronti dal subappaltatore in regime di reverse charge e provvedere al versamento dell'iva entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Contratti interessati dal sistema del reverse charge

Il regime del reverse charge va applicato solo nelle ipotesi di subappalto, ossia quando il committente è a sua volta un appaltatore o un subappaltatore mentre non va applicato alle prestazioni rese direttamente, in forza di contratti d'appalto, nei confronti del titolare dell'abilitazione amministrativa richiesta dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare.

Appalti: prestazioni da fatturare con applicazione dell'IVA

Subappalti: prestazioni soggette al reverse charge da fatturare senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 17, sesto comma DPR 633/72



COMMITTENTE (TITOLARE DELLA CONCESSIONE)
se è un'impresa non rileva l'attività esercitata che può perciò anche non rientrare nel comparto costruzioni

DITTA A APPALTATRICE
svolge un'attività con codice che inizia per 45

DITTA B APPALTATRICE
svolge un'attività con codice che inizia per 45

DITTA X SUBAPPALTATRICE
svolge un'attività con codice che inizia per 45

DITTA Y SUBAPPALTATRICE
svolge un'attività con codice che inizia per 45

Sono escluse dal reverse charge le prestazioni rese da professionisti e le forniture di beni con posa in opera (ad esempio infissi) poiché tali operazioni, nelle quali la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene, ai fini IVA costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi.

In ogni caso per evitare possibili controversie tra le parti e contestazioni da parte degli uffici in occasione di eventuali controlli **è quanto mai opportuna la redazione di contratti scritti** in cui venga identificata la natura del rapporto negoziale (ad esempio subappalto, con conseguente fatturazione con reverse charge oppure appalto o vendita con posa in opera, con conseguente normale applicazione dell'IVA).

Naturalmente il reverse charge non può trovare applicazione per le prestazioni relative a contratti stipulati con soggetti non titolari di partita IVA.

Il reverse charge non trova applicazione in relazione alle prestazioni rese nell'ambito di alcuni rapporti associativi.

Rimborso e compensazione dell'IVA a credito

Fatturando con il sistema del reverse charge i subappaltatori più frequentemente chiederanno le liquidazioni periodiche e la dichiarazione con IVA a credito. Per consentire ai subappaltatori il rimborso o la compensazione anche infrannuale del credito iva, è stata perciò prevista la rilevanza delle prestazioni addebitate senza applicazione dell'iva ai fini del calcolo dell'aliquota media dell'iva sulle vendite.

Commi 46 e 47 - Obbligo di registrazione dei preliminari per gli agenti immobiliari

Gli agenti immobiliari devono provvedere alla registrazione delle scritture private non autenticate (per esempio preliminari di vendita) stipulate per la conclusione di affari a seguito della loro attività e sono solidalmente tenuti, con le parti contraenti, al pagamento della relativa imposta di registro.

Commi 48 e 49 - Contenuto obbligatorio degli atti di cessione immobiliare

Negli atti di cessione immobiliare devono essere indicati anche i dati identificativi del mediatore immobiliare, il relativo numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari di mediazione e della competente CCIAA.

Tale indicazione si aggiunge a quelle già richieste dal DL 223/2006, per i pagamenti effettuati dal 4.7.2006, (indicazione analitica del corrispettivo riferito all'immobile e alle relative modalità di pagamento, ammontare della spesa sostenuta per l'attività di intermediazione e delle modalità di pagamento della stessa).

Comma 63 - Codice fiscale del coniuge per dedurre gli assegni periodici

Il codice fiscale del coniuge separato o divorziato deve esse-

re riportato in dichiarazione dei redditi per poter dedurre gli assegni periodici corrisposti.

Comma 69 - Modalità di pagamento delle prestazioni rese dai professionisti

Viene allungata come indicato nella tabella sotto riportata, la tempistica con cui, in relazione ai diversi limiti di importo, viene previsto per gli esercenti arti e professioni l'obbligo di incassare i compensi esclusivamente mediante assegno non trasferibile, bonifico o altre modalità di pagamento bancario/postale, o mediante sistemi elettronici di pagamento (carte di credito, POS, ecc.).

DIVIETO PER I PROFESSIONISTI DI INCASSO IN CONTANTI DEI COMPENSI

Decorrenza	Importi superiori o uguali a:
Dal 12 agosto 2006 al 30 giugno 2008	Euro 1000
Dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009	Euro 500
Dal 1° luglio 2009	Euro 100

Comma 70 - Opere ultrannuali in corso di esecuzione non più valutabili al costo

Con riferimento alle opere di durata ultrannuale iniziate dal 2007 in poi, le rimanenze dei lavori in corso di esecuzione a fine anno non possono più essere valutate al costo, e dovranno essere quindi valutate in base ai corrispettivi pattuiti e, per la parte coperta da stato avanzamento lavori, in base ai corrispettivi liquidati.

Commi da 77 a 79 - Modifiche all'imposta sulle successioni e donazioni

La disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni, reintrodotta con il DL n. 262/2006, viene modificata con le seguenti previsioni:

- oltre alla franchigia già prevista per il coniuge e i parenti in linea retta di (€ 1.000.000 per ciascun familiare), previsione di una franchigia a favore dei fratelli/sorelle di € 100.000 per ciascun beneficiario e una franchigia pari a € 1.500.000 a favore dei soggetti portatori di grave handicap ai sensi della Legge n. 104/92;
- esclusione dell'avviamento ai fini della determinazione della base imponibile dei trasferimenti di aziende, azioni e quote sociali;
- esclusione dei discendenti dall'imposta per i trasferimenti a loro favore di aziende o rami d'azienda o di partecipazioni che consentano il controllo di società. Chi riceve l'azienda, le quote o le azioni deve però proseguire l'attività d'impre-

sa, o mantenerne il controllo per almeno 5 anni dalla data del trasferimento a tal fine, l'interessato deve rendere apposita dichiarazione nella dichiarazione di successione o nell'atto di donazione (in caso di mancato rispetto di tale condizione è prevista la decadenza dal beneficio, con il conseguente pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione per omesso versamento pari al 30% e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta doveva essere pagata);

- previsione del termine di 12 mesi dal decesso per la presentazione della dichiarazione di successione.

Tali modifiche si applicano:

- per le successioni: per i decessi avvenuti a partire dal 3 ottobre 2006;
- per le donazioni: per gli atti pubblici formati, gli atti a titolo gratuito fatti, le scritture private autenticate, le scritture private non autenticate presentate per la registrazione a partire dal 1° gennaio 2007.

Commi da 100 a 104 - Dati dei fabbricati e dei versamenti ICI nelle dichiarazioni dei redditi

Le dichiarazioni dei redditi presentate nel 2007 devono contenere nel quadro dei fabbricati anche l'importo dell'ICI relativa al 2006. Dal 2008 oltre all'importo dell'ICI pagata nell'anno precedente dovranno essere indicati anche i dati catastali dei fabbricati.

Commi da 109 a 118 - Ulteriori modifiche alla disciplina delle società di comodo

Cambia ancora la disciplina delle società di comodo. Tra le modifiche viene previsto che:

- la società non può più fornire la prova contraria alla sua qualificazione come "non operativa";
- già con riferimento al periodo d'imposta 2006 vengono ridotte le percentuali da applicare ad alcuni immobili per determinare ricavi e reddito minimo. In particolare per gli uffici la percentuale per determinare i ricavi minimi passa dal 6% al 5%; per i fabbricati abitativi acquistati o rivalutati nell'esercizio e nei 2 precedenti passa dal 6% al 4% la percentuale da applicare per determinare i ricavi minimi e passa dal 4,75% al 3% la percentuale da applicare per determinare il reddito minimo;
- anche per l'IRAP deve essere dichiarato un imponibile minimo pari al reddito minimo determinato con applicazione delle percentuali di redditività aumentato degli interessi passivi e dei compensi per dipendenti, collaboratori e lavoratori autonomi occasionali;
- è reintrodotta la possibilità di disapplicare, previo interpello, le disposizioni antielusive in presenza di oggettive situazioni, anche non straordinarie, che hanno reso impossibile il rispetto dei parametri di ricavi/reddito necessari per essere considerati operativi;
- vengono ridotte dal 2% all'1% e dal 15% al 10% le percentuali applicabili ai beni diversi dagli immobili situati in Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti per determinare i ricavi.

Per le società non operative nel 2006 è prevista una disciplina agevolativa che favorisce lo scioglimento o la trasformazione in società semplice entro il 31 maggio 2007.

Commi da 142 a 144 - Modifiche all'addizionale comunale IRPEF

Dal 2007 per l'addizionale comunale all'IRPEF si prevede:

- il possibile aumento fino ad un massimo dello 0,8% senza limite di incremento annuo (prima la misura massima era dello 0,5% con incrementi massimi annui dello 0,2%);
- il versamento al comune in cui il contribuente ha il **domici-**

lio fiscale alla data del **1° gennaio** del relativo anno d'imposta (per l'addizionale regionale resta invece il riferimento al domicilio fiscale alla data del 31/12);

- il versamento di un **acconto del 30%** entro il termine per il versamento del saldo IRPEF relativo all'anno precedente (per i lavoratori dipendenti e assimilati, l'acconto è determinato dal sostituto d'imposta e trattenuto in un massimo di 9 rate a partire da marzo, mentre il saldo è determinato in sede di conguaglio e trattenuto in un massimo di 11 rate). Tale acconto va calcolato tenendo conto dell'aliquota deliberata per l'anno di riferimento solo se pubblicata sul sito del Ministero delle Finanze entro il **15 febbraio** del medesimo anno altrimenti, in caso di pubblicazione successiva al 15 febbraio, va calcolato tenendo conto della misura vigente nell'anno precedente.

Si segnala che in seguito alla sostituzione delle deduzioni IRPEF per oneri di famiglia con le detrazioni d'imposta aumenta la base imponibile su cui l'addizionale viene calcolata sottraendo dal reddito complessivo solo gli oneri deducibili per spese sostenute.

Commi da 161 a 171- Accertamento e riscossione dei tributi locali

Per i tributi locali, anche con riferimento agli anni ancora accertabili viene previsto che:

- gli avvisi di accertamento e di irrogazione sanzioni devono essere emessi entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere eseguiti;
- le relative cartelle di pagamento o ingiunzioni devono essere notificate al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo;
- le richieste di rimborso delle somme versate e non dovute devono essere presentate entro 5 anni dalla data del versamento ovvero da quello in cui è accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale deve rimborsarle al contribuente entro 180 giorni dalla data della richiesta.

È inoltre previsto che per il pagamento dei tributi locali va utilizzato l'arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è inferiore o pari a 49 centesimi, per eccesso se superiore.

Commi da 224 a 236 - Contributi per rottamazione veicoli euro 0 ed euro 1

Contributo per la rottamazione senza nuovo acquisto

Per la rottamazione nel corso del 2007 di autoveicoli per il trasporto promiscuo euro 0 ed euro 1 è concesso un contributo pari al costo di demolizione nei limiti di € 80 per ciascun veicolo. Tale contributo è anticipato dal centro autorizzato che ha effettuato la rottamazione che recupera il corrispondente importo come credito d'imposta da utilizzare in compensazione. Chi rottama un veicolo euro 0 ed euro 1 senza acquistarne un'altro, se non è già intestatario di un altro veicolo ha diritto al totale rimborso dell'abbonamento per un anno al trasporto pubblico locale nell'ambito del comune di residenza, secondo le modalità da stabilirsi con decreto interministeriale. Lo stesso contributo è stato esteso dal DL 31/1/2007 n. 7 anche alle autovetture rottamate dal 2/2/2007 fino al 31/12/2007.

Contributo acquisto autovetture in sostituzione di veicoli rottamati

È concesso un contributo di € 800 per l'acquisto dal 3/10/2006 al 31/12/2007, di un'autovettura EURO4 o EURO5 che emette non oltre 140 gr di CO₂ al Km, previa rottamazione di un'autovettura o autoveicolo per il trasporto promiscuo EURO 0 o EURO 1. In tal caso è inoltre prevista l'esenzione dal bollo per un periodo di 2 anni (3 anni in caso di acquisto di autoveicoli che hanno una cilindrata inferiore a 1.300 cc. o in

caso di acquisto da parte di persone fisiche il cui nucleo familiare sia formato da almeno sei componenti non intestatari di altra autovettura o autoveicolo).

Contributo per l'acquisto di autocarri in sostituzione di autocarri rottamati

È concesso un contributo di € 2.000 per l'acquisto dal 3/10/2006 al 31/12/2007 di un autocarro di peso complessivo non superiore a 3,5 t di tipo euro 4 ed euro 5 in sostituzione di un autocarro rottamato, sempre di peso complessivo non superiore a 3,5 t di tipo euro 0 ed euro 1.

Contributo per l'acquisto di veicoli con alimentazione ecologica

È concesso (anche senza rottamazione di altro veicolo ed eventualmente in aggiunta al contributo di 800 o 2000 euro previsto per l'acquisto con rottamazione) un contributo pari a € 1.500 per l'acquisto dal 3/10/2006 al 31/12/2009 di autovetture e autocarri di peso complessivo non superiore a 3,5T, di tipo euro 4 ed euro 5, con emissioni non superiori a 140 gr di CO₂ al Km, nuovi già omologati per l'alimentazione a metano, a GPL, elettrica o ad idrogeno. L'importo di tale contributo è aumentato di € 500 in presenza di emissioni di CO₂ inferiori a 120 gr per Km.

Contributo per l'acquisto di motocicli in sostituzione di motocicli rottamati

Per l'acquisto di un motociclo nuovo di categoria euro 3 tra il 1/12/2006 e il 31/12/2007, con contestuale rottamazione di un motociclo appartenente alla categoria euro 0, è concessa l'esenzione dal bollo per 5 anni e un contributo pari al costo di rottamazione nei limiti di € 80 per ciascun motociclo.

Le agevolazioni spettanti in caso di acquisto di nuovo veicolo:

- sono riconosciute al contribuente direttamente dal venditore che sarà rimborsato dall'impresa costruttrice o importatrice;
- spettano anche nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato ad un familiare convivente risultante dallo stato di famiglia;
- possono essere fruiti dalle imprese nel rispetto della regola degli aiuti « de minimis » di cui al regolamento (CE) n. 69/ 2001.

Commi da 242 a 249 - Agevolazioni per le aggregazioni aziendali

Nel 2007 e nel 2008 sono previste agevolazioni fiscali per i conferimenti effettuati tra società di capitali ai sensi del-

TABELLA RIEPILOGATIVA DEGLI ECOINCENTIVI SUI VEICOLI

CASI AGEVOLATI	CONDIZIONE	AGEVOLAZIONE
rottamazione (senza nuovo acquisto) di autoveicoli per il trasporto promiscuo o di autovetture	<ul style="list-style-type: none"> • il veicolo deve essere euro 0 o euro 1 • va rottamato nel 2007, o se si tratta di un'autovettura, nel periodo 2/2/2007 -31/12/2007 	contributo pari al costo di demolizione nei limiti di € 80 + rimborso dell'abbonamento per un anno al trasporto pubblico locale nell'ambito del comune di residenza, se non si è già intestatari di un altro veicolo
acquisto di autovetture in sostituzione di veicoli rottamati	<ul style="list-style-type: none"> • l'autovettura nuova deve essere euro 4 o euro 5 e deve emettere non oltre 140 gr di CO₂ al Km • il veicolo vecchio deve essere un'autovettura o autoveicolo per il trasporto promiscuo euro 0 o euro 1 • l'acquisto deve avvenire tra il 3/10/2006 e il 31/12/2007 e il veicolo nuovo deve essere immatricolato entro il 31/3/2008 	contributo di € 800 + esclusione dal bollo per 2 anni (3 anni per acquisto di autoveicoli con cilindrata inferiore a 1.300 cc. o in caso di acquisto da parte di persone fisiche il cui nucleo familiare sia formato da almeno sei componenti non intestatari di altra autovettura o autoveicolo)
acquisto di autocarri in sostituzione di veicoli rottamati	<ul style="list-style-type: none"> • l'autocarro nuovo deve essere euro 4 o euro 5 e deve emettere non oltre 140 gr di CO₂ al Km. • il veicolo vecchio deve essere un autocarro per il trasporto promiscuo euro 0 o euro 1 • l'acquisto deve avvenire tra il 3/10/2006 e il 31/12/2007 e il veicolo nuovo deve essere immatricolato entro il 31/3/2008 • autocarro nuovo e autocarro rottamato devono avere un peso complessivo non superiore a 3,5 t. 	contributo di € 2.000
acquisto di autovetture e autocarri con alimentazione ecologica	<ul style="list-style-type: none"> • Il veicolo deve essere un'autovettura o un autocarro con peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate di tipo euro 4 o euro 5 con emissioni non superiori a 140 gr di CO₂ al Km, con alimentazione a metano, a GPL, elettrica o ad idrogeno • l'acquisto deve avvenire tra il 3/10/2006 e il 31/12/2009; il veicolo nuovo deve essere immatricolato entro il 31/3/2010 	contributo pari a € 1.500 L'importo è aumentato di € 500 in presenza di emissioni di CO ₂ inferiori a 120 gr per Km. Non è richiesta la contestuale rottamazione di un veicolo vecchio e spetta eventualmente in aggiunta a quello di 800 euro o di 2.000 euro previsto per la sostituzione di veicoli euro 0 e euro 1
acquisto di motocicli in sostituzione di motocicli rottamati	Il motociclo nuovo deve essere di tipo euro 3 mentre quello rottamato deve essere di tipo euro 0. L'acquisto deve avvenire tra il 1/1/2007 e il 31/12/2007; il veicolo nuovo deve essere immatricolato entro il 31/3/2008.	esenzione dal bollo per 5 anni. Il costo di rottamazione è a carico dello Stato, nei limiti di € 80 euro per ciascun motociclo.

l'art.176 del DPR 917/1986 e per le operazioni di fusione o scissione. Le operazioni devono coinvolgere società operative da almeno due anni e devono essere precedute da un'apposita istanza preventiva all'Agenzia delle entrate.

Commi da 266 a 269 - Modifiche alla disciplina dell'IRAP (riduzione del cuneo fiscale)

Per tutti i soggetti IRAP escluse banche, assicurazioni e imprese in concessione e a tariffa operanti in particolari settori economici (energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste, telecomunicazioni, raccolta e depurazione acque, raccolta e smaltimento rifiuti) vengono introdotte le seguenti nuove deduzioni dalla base imponibile IRAP da utilizzare in alternativa ad alcune di quelle già esistenti:

- € 5.000 su base annua per ogni lavoratore a tempo indeterminato e importo dei contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori a tempo indeterminato. Tali deduzioni potranno essere applicate solo dopo l'autorizzazione comunitaria (fino a giugno 2007 nella misura del 50% e da luglio 2007 per l'intero ammontare);
- € 10.000 su base annua per ogni lavoratore a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (tale deduzione non è subordinata all'autorizzazione CE e spetta da febbraio 2007 nella misura del 50% e da luglio 2007 per l'intero ammontare), ed è alternativa a quella di € 5.000 sopraindicata.

In particolare le nuove deduzioni sono applicabili in alternativa alle seguenti:

- deduzione per le spese relative ad apprendisti, disabili, contratti di formazione e lavoro e per il personale addetto alla ricerca e sviluppo;
- deduzione di € 2.000 su base annua per dipendente (diverso da quelli indicati al punto precedente), prevista per chi ha componenti positivi del valore della produzione che non superano € 400.000;
- deduzioni per incremento della base occupazionale (previste nell'art.11 del D.Lgs. 446/1997 dai commi 4-quater, 4-quinquies e, con riferimento alle lavoratrici svantaggiate, dal nuovo comma 4-sexies);

Invece continuano a spettare anche in aggiunta alle nuove deduzioni la deduzione prevista per i contributi INAIL e la deduzione a scaglioni (di € 2.000, 4.000, 6.000 o 8.000 in funzione della base imponibile, per i soggetti il cui valore della produzione non è superiore a € 181.000).

Viene previsto che per ciascun dipendente l'importo delle deduzioni ammesse non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro.

L'acconto IRAP 2007 può essere determinato assumendo come imposta del periodo precedente quella ottenuta applicando le nuove deduzioni.

Comma 292 - Operazioni immobiliari effettuate dal 4/7/2006 all'11/8/2006

Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle disposizioni non convertite del DL 223 del 4 luglio 2006 che prevedevano l'esenzione generalizzata delle locazioni immobiliari e l'esenzione per le cessioni immobiliari avvenute dopo 5 anni dall'ultimazione dei lavori. Il cedente o locatore può però optare per l'applicazione dell'IVA emettendo una nota di addebito alla controparte e segnando la relativa opzione nella dichiarazione annuale IVA relativa all'anno 2006. Per le cessioni l'eventuale eccedenza dell'imposta di registro conseguente all'effettuazione dell'opzione è compensata con le maggiori imposte ipotecarie e catastali, fermo restando la possibilità di chiedere il rimborso per gli importi che non trovano capienza in tale compensazione.

Commi 304 e 305 - Detrazione IVA sulle somministrazioni di alimenti e bevande nei convegni

Dal 2007, sia per le imprese che per i professionisti, diventa

detraibile l'IVA sulle somministrazioni di alimenti e bevande inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi. Per l'anno 2007 tale detrazione spetta però nella misura del 50%.

Comma 309 - Imposta di registro su base catastale

Anche i privati che acquistano immobili ad uso abitativo e relative pertinenze da imprese che cedono con applicazione dell'imposta di registro possono chiedere al notaio di applicare le imposte di registro, ipotecaria e catastale sul valore catastale degli immobili acquistati indipendentemente dal corrispettivo indicato nell'atto. Inizialmente tale possibilità era riconosciuta solo in caso di compravendita tra privati. Si ricorda che in tal caso l'onorario notarile è ridotto del 30%.

Comma 310 - Modifiche alla imposta sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari

Le plusvalenze realizzate dai privati con la vendita di terreni edificabili non possono più essere assoggettate all'imposta sostitutiva del 20% e devono quindi essere assoggettate all'IRPEF in sede di dichiarazione dei redditi (con tassazione ordinaria o separata).

L'imposta sostitutiva resta invece applicabile in luogo dell'IRPEF, su richiesta del venditore nell'atto di cessione, per le plusvalenze realizzate dai privati con la vendita degli altri immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni.

Comma 314 - Deduzione dei contributi per la previdenza integrativa

Per incentivare l'adesione ai fondi pensione in relazione al decollo dal 1° gennaio 2007 della previdenza complementare viene prevista la deducibilità ai fini IRPEF dei contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme di previdenza complementare, per un importo non superiore ad euro 5.164,57 senza l'ulteriore limitazione costituita dall'importo pari al doppio della quota di TFR destinato al fondo pensione.

Comma 319 - Nuove spese su cui è riconosciuta la detrazione irpef del 19%

Diventano detraibili dall'IRPEF, anche se sostenute nell'interesse di familiari a carico:

- le spese di iscrizione annuale o abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con apposito decreto interministeriale (la spesa è però detraibile nei limiti di 210 euro, con la conseguenza che l'IRPEF recuperata non potrà superare 39,90 euro);
- i canoni di locazione pagati per studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in una provincia diversa da quella del comune di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 Km (la locazione deve riguardare unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi e spetta per un importo non superiore a 2.633 euro, con la conseguenza che l'irpef recuperata non potrà superare 500,27 euro);
- le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro (la detrazione spetta anche se sono state sostenute per un familiare con reddito superiore a 2.840,51 euro e per un importo non superiore a 2.100 euro con la conseguenza che l'IRPEF recuperata non potrà superare 399,00 euro).

Comma 324 - Fringe benefit per auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti

Solo a partire dal 2007 il compenso in natura per il dipenden-

te va determinato in misura pari al 50% (e non più quindi al 30%) dell'importo del costo chilometrico calcolato sulla base delle tariffe ACI per una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km. Si ricorda che la normativa non richiede più che il veicolo sia dato in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

Commi 327 e 328 - Trasmissione telematica dei corrispettivi

Entrerà in vigore progressivamente, secondo le date da stabilire con apposito provvedimento entro il 1° giugno 2008 per singole categorie di contribuenti, l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi previsto dal DL 223/2006 per gli imprenditori non soggetti all'obbligo di emissione della fattura (dettaglianti, artigiani ecc...). I registratori di cassa immessi sul mercato dal 1° gennaio 2008 dovranno essere idonei alla trasmissione telematica dei corrispettivi, saranno integralmente deducibili nell'anno di acquisto e non sono soggetti alla verifica periodica. I soggetti che effettueranno la trasmissione telematica emetteranno uno scontrino non avente valenza fiscale, secondo le modalità che verranno stabilite con apposito regolamento.

comma 330 - Locazioni e cessioni immobiliari in attuazione di piani di edilizia convenzionata

Tornano ad essere soggette ad IVA al 10% le locazioni di fabbricati abitativi effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457 (interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di ristrutturazione urbanistica), a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a quattro anni.

Le cessioni dei suddetti fabbricati locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata restano soggette ad IVA anche dopo il decorso di quattro anni dall'ultimazione della costruzione o dell'intervento di recupero.

Commi 334 e 335 - Modifiche alla disciplina del reddito di lavoro autonomo

Come già previsto per le imprese, anche per i professionisti diventano in deducibili le minusvalenze da autoconsumo. Per gli immobili strumentali acquisiti nel triennio 2007-2009 in proprietà o in leasing si prevede:

- la deduzione di quote di ammortamento in base ai coefficienti ministeriali;
- la deduzione di canoni di leasing per i contratti con durata non inferiore alla metà del periodo di ammortamento, con un minimo di 8 anni e un massimo di 15;
- la riduzione a 1/3 nel periodo 2007-2009 degli ammortamenti e dei canoni di leasing deducibili;
- l'indeducibilità della parte dell'ammortamento o del canone di leasing riferibile al valore del terreno su cui insiste l'immobile e di quello pertinenziale, come già previsto per le imprese;
- la rilevanza delle plusvalenze e minusvalenze;
- la deducibilità delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione (diverse dalle spese incrementative da imputare ad aumento del costo) nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili risultante dal registro cespiti all'inizio del periodo d'imposta e la deducibilità dell'eccedenza in 5 quote costanti nei periodi d'imposta successivi.

Comma 337 - Per il 2006 ammessa la partita IVA anche negli elenchi fornitori

Negli elenchi fornitori relativi al 2006 da presentare entro il

29 aprile 2007 al posto del codice fiscale è possibile indicare il numero di partita IVA. Tale possibilità per l'elenco clienti è stata già prevista con un comunicato stampa del 10/11/2006 dell'Agenzia delle Entrate sempre relativo al 2006.

Commi da 344 a 349 - Detrazioni fiscali per le spese di riqualificazione energetica degli edifici

Con riferimento alle spese sostenute nel 2007 relative ai seguenti interventi viene introdotta una detrazione del 55% ai fini dell'imposta sui redditi da ripartire in 3 rate annuali di pari importo con le stesse modalità previste per l'agevolazione del 36%:

- interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti;
- interventi effettuati su edifici, parti di edifici o unità immobiliari esistenti, relativi a "strutture opache orizzontali" (coperture e pavimenti), a "strutture opache verticali", finestre comprensive di infissi;
- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, industriali, nonché per coprire il fabbisogno di piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, scuole;
- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione.

Le relative disposizioni attuative sono stabilite con un apposito decreto ministeriale.

Ai fini dell'ammissione al beneficio è richiesto che l'intervento risponda a determinati requisiti tecnici, che tale rispondenza sia asseverata da un tecnico abilitato e che il contribuente acquisisca la certificazione energetica dell'edificio ovvero un attestato di qualificazione energetica predisposto da un professionista abilitato.

Le agevolazioni spettano a privati, professionisti ed imprese, indipendentemente dalla loro natura giuridica, sono riconosciute indipendentemente dalla categoria catastale dell'immobile. Non sono però cumulabili con altre agevolazioni previste da leggi nazionali per gli stessi interventi (ad esempio con la detrazione del 36%).

Comma 353 - Detrazione d'imposta del 20% per frigoriferi e congelatori

Per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2007 per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+ spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20% fino a un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio.

Commi 354 e 355 - Commercianti: deduzione del 36% per illuminazione ad alta efficienza

Le spese sostenute nel 2007 e nel 2008 dai commercianti per sostituire l'illuminazione interna ed esterna con impianti ad alta efficienza energetica oltre a costituire costi deducibili danno diritto ad un'ulteriore deduzione dal reddito d'impresa pari al 36% delle spese sostenute.

L'acconto IRPEF/RES dovuto per il 2008 e il 2009 deve essere calcolato assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto dell'agevolazione in esame.

Comma 357 - Detrazione irpef del 20% per acquisto di un televisore con sintonizzatore digitale

Chi è in regola con l'abbonamento TV 2007 può fruire di una detrazione IRPEF pari al 20% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2007 fino ad un importo massimo delle stesse di 1.000 euro, per l'acquisto di un televisore con sintonizzatore digitale integrato. Chi usufruisce di tale agevolazione dovrà ricordarsi di calcolare l'acconto IRPEF dovuto per il 2008 sulla base dell'IRPEF 2007 che si sarebbe determinata in assenza dell'agevolazione.

Commi 358 e 359 - Detrazione d'imposta del 20% per motori industriali ed inverter

Per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica compresa tra 5 e 90 kW spetta una detrazione del 20% dall'imposta lorda fino a un valore massimo della detrazione di 1.500 euro per motore. Nella stessa misura sono agevolati l'acquisto e l'installazione di variatori di velocità (inverter) fino a un valore massimo della detrazione di 1.500 euro per intervento.

Comma 387 lettera a) - Prorogata la detrazione IRPEF del 36% sugli interventi di recupero

Viene prorogata a tutto il 2007 la detrazione IRPEF del 36% per le spese sostenute per gli interventi di recupero. Il limite di spesa resta confermato a 48.000 euro per ogni singola abitazione cosicché, in caso di comproprietà o contitolarità del diritto reale o di coesistenza di più diritti reali, il limite sul quale calcolare la detrazione IRPEF è ora fissato espressamente nella sua misura massima e complessiva in relazione all'immobile e va suddiviso tra i soggetti che hanno diritto alla detrazione.

Non è stata invece prorogata l'agevolazione del 36% per l'acquisto di unità immobiliare facente parte di edifici complessivamente sottoposto a restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione e da cooperative edilizie. Tale agevolazione si conclude quindi con gli interventi di recupero (escluse le manutenzioni), effettuati entro il 31 dicembre 2006 su interi fabbricati a condizione che l'immobile venga ceduto entro il 30 giugno 2007.

Comma 387 lettera b) - Prorogata l'IVA agevolata al 10% sulle manutenzioni delle abitazioni

Viene prorogata a tutto il 2007 l'applicazione dell'aliquota IVA del 10% relativa agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati su edifici a prevalente destinazione abitativa.

Tale agevolazione inizialmente prevista per l'anno 2000 dall'art. 7 L. 488/1999, è stata successivamente prorogata con una serie di interventi normativi che hanno però lasciato scoperto il periodo compreso tra il 1/1/2006 e il 30/9/2006, durante il quale le prestazioni di manutenzioni restano perciò assoggettate all'aliquota IVA ordinaria del 20%.

Comma 388 - Indicazione del costo della manodopera nelle fatture per la detrazione del 36% e per l'IVA al 10% sulle manutenzioni

Al fine di contrastare il lavoro irregolare nel settore dell'edilizia si ricorda che dal 4 luglio 2006 per usufruire della detrazione IRPEF del 36% è necessario che nelle fatture relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio sia separatamente indicato il costo della manodopera utilizzata (commi 19 e 20 dell'art. 35 del DL 223/2006 - si veda Informimpresa n. 15/2006). Con riferimento alle fatture emesse a decorrere dal 4 luglio 2006 l'omessa indicazione del costo della manodopera costituisce per il contribuente che sostiene la spesa dell'intervento di recupero una causa di decadenza dall'agevolazione.

La legge finanziaria ha previsto che **dal 1° gennaio 2007 l'indicazione in fattura del costo della manodopera è necessaria anche per l'applicazione dell'aliquota IVA al 10%**, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b), della legge n. 488/99, sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie degli edifici a prevalente destinazione abitativa. La mancanza di tale indicazione comporta l'applicazione dell'IVA con l'aliquota ordinaria del 20%.

La disposizione si applica solo quando i lavori sono effettuati da imprese con dipendenti e non anche quando siano effet-

tuati da imprenditori che lavorano personalmente senza avvalersi di manodopera. Il dato da indicare, non deve essere infatti la quota di corrispettivo imputabile al lavoro (ossia alla posa in opera) ma il costo sostenuto dall'impresa per le ore di lavoro impiegate dal personale per l'esecuzione dell'intervento.

Di conseguenza il dato da indicare è solo di tipo informativo e non deve essere confuso con gli altri importi da evidenziare in fattura per la corretta applicazione dell'IVA (ad esempio corrispettivo imputabile alla posa in opera e ai beni diversi da quelli significativi per le manutenzioni da assoggettare all'aliquota del 10%).

Per rispettare quanto richiesto dalla norma si dovrà quindi evidenziare in calce alla fattura una annotazione del tipo: **"si evidenzia che costo della manodopera utilizzata è pari a euro ..."** (costo orario dei dipendenti impiegati nell'intervento per il numero delle relative ore di lavoro).

In assenza di manodopera utilizzata, per evitare contestazioni da parte del cliente che rischia di perdere la detrazione del 36%, occorre comunque riportare in calce alla fattura la seguente annotazione: **"si evidenzia che costo della manodopera utilizzata è pari a zero in quanto l'intervento è stato eseguito direttamente dal titolare"**.

In presenza di appalti o subappalti deve essere indicato sia il costo della manodopera impiegata direttamente, sia quello della manodopera impiegata da eventuali appaltatori o subappaltatori, secondo l'ammontare da questi ultimi comunicati.

Comma 390 - Proroga aliquota irap dell'1,9% in agricoltura

L'aliquota IRAP applicabile ai soggetti che operano nel settore agricolo viene confermata anche per il 2006 nella misura dell'**1,9%**.

Comma 393 - Deduzione forfetaria distributori di carburanti

È prorogata al 2007 la deduzione forfetaria prevista dall'art. 21, Legge n. 448/98 a favore dei distributori di carburanti indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato.

Comma 396 - Autotrasportatori: recupero del contributo SSN pagato con i premi assicurativi

Gli autotrasportatori possono recuperare le somme versate nel 2006 a titolo di contributo SSN con i premi di assicurazione per la responsabilità civile dovuta per i veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate omologati ai sensi della Direttiva 91/952/CEE (Euro 2). Il recupero delle suddette somme avviene mediante compensazione dei versamenti da effettuare con F24 nell'anno 2007, fino alla concorrenza di euro 300 per ciascun veicolo. A tal fine è stato istituito il codice tributo 6793 che in sede di compilazione del modello F24, dovrà essere indicato riportando come "Anno di riferimento" l'anno 2007. L'importo così recuperato non dovrà concorrere alla formazione del reddito d'impresa, né ai fini IRPEF/RES, né ai fini IRAP.

Comma 397 - Autotrasportatori: deduzione forfetaria anche per trasporti nel comune

Anche per il 2006 la deduzione forfetaria per spese non documentate prevista dall'art. 66, comma 5, TUIR a favore degli autotrasportatori di merci in conto terzi è riconosciuta anche per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa.

In tal caso la deduzione spetta nel limite del 35% dell'importo previsto per i trasporti effettuati nell'ambito della regione o delle regioni confinanti.

Comma 398 - Redditi dei lavoratori transfrontalieri

Anche per il 2007 il reddito da lavoro dipendente dei residenti in Italia che si recano a lavorare all'estero in zone di frontiera è assoggettato a tassazione per l'importo eccedente € 8.000.

Comma 399 - Contributi ai fondi sanitari

Anche per il 2007 viene mantenuto inalterato a € 3.615,20 il limite entro cui i contributi di assistenza sanitaria di cui all'art. 51, comma 2, lett. a), del DPR 917/1986 non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, limite per il quale in precedenza si prevedeva la progressiva riduzione già a decorrere dal 2003.

Comma 400 - Detrazione spese frequenza asili nido anche per il 2006

Anche sulle spese sostenute nel 2006 dai genitori per il pagamento delle rette relative alla frequenza diasili nido, è riconosciuta una detrazione d'imposta nella misura del 19%. L'importo della detrazione non può però superare 120 euro.

Commi da 401 a 403 - Spese per acquisto e uso dei telefoni

Sia per le imprese che per i professionisti viene prevista ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP la deducibilità nella misura dell'80% delle spese per acquisto e uso di telefoni, senza più distinzioni tra telefoni fissi e cellulari.

Rimane inalterata la disciplina IVA che prevede la detraibilità totale per i telefoni fissi e nella misura del 50% per i cellulari.

L'unica eccezione è prevista per i cellulari degli autotrasportatori che continuano ad essere deducibili al 100% sia ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP che ai fini IVA, nei limiti di un apparecchio per ciascun automezzo.

Comma 764 - deduzione dal reddito d'impresa del 4% o del 6% del TFR destinato a forme pensionistiche complementari

Per incentivare l'adesione ai fondi pensione in relazione al decollo dal 1° gennaio 2007 della previdenza complementare è prevista la deduzione dal reddito d'impresa di un importo pari al 4% (6% per le imprese con meno di 50 addetti) dell'ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo istituito presso l'INPS.

Commi da 1234 a 1237 - Destinazione del 5 per mille dell'IRPEF 2007

Per l'anno 2007 è possibile destinare una quota pari al 5 per mille dell'IRPEF alle seguenti finalità:

- sostegno del volontariato;
- finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
- finanziamento della ricerca sanitaria.

Non è invece più possibile finanziare le attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.

Categorie**TARIFFARIO PER IL TRASPORTO CON MEZZI D'OPERA**

La Confartigianato del Friuli Venezia Giulia e della Provincia di Treviso hanno elaborato un'analisi di costo per il trasporto di inerti, il trasporto di leganti idraulici e per lo scavo ed il movimento terra.

L'elaborato tiene conto della variegata realtà esaminata e degli aumenti intervenuti sulle principali voci di costo, negli ultimi mesi, nel settore autotrasporto.

Il tariffario è a disposizione degli associati presso le sedi provinciali Confartigianato.

**IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA NEGLI EDIFICI**

È stata pubblicata la norma UNI 11222:2006 "Luce e illuminazione - Impianti di illuminazione di sicurezza negli edifici - Procedure per la verifica periodica, la manutenzione, la revisione e il collaudo".

La norma specifica le procedure per verifiche periodiche, manutenzione, revisione e collaudo degli impianti per l'illuminazione di sicurezza negli edifici.

Le verifiche periodiche consistono nel controllo dello stato di funzionamento e segnalazione, individuando eventuali anomalie e/o guasti e possono essere suddivise nelle seguenti tipologie:

- verifica di funzionamento;
- verifica dell'autonomia;
- verifica generale.

In conformità alla legislazione vigente deve essere tenuto un registro dei controlli periodici, strutturato in modo da poter essere utilizzato per più interventi e per più anni.

Nelle appendici alla norma sono riportate delle schede esemplificative del registro dei controlli ed i riferimenti legislativi in vigore alla data di pubblicazione della norma.

DISPOSIZIONI CORRETTIVE ED INTEGRATIVE IN MATERIA DI RENDIMENTO ENERGETICO NELL'EDILIZIA

Sono state apportate correzioni ed integrazioni al Decreto legislativo 192/05 in materia di rendimento energetico nell'edilizia.

Riportiamo in sintesi le principali novità.

Dal 1° luglio 2007 scatta per gli edifici di nuova costruzione e per quelli già esistenti, o in fase di costruzione alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 192/05 (8 ottobre 2005) l'obbligo dell'"attestato di certificazione energetica", un documento che attesta la capacità di risparmio energetico dello stesso, rilasciato del costruttore nel momento in cui l'edificio viene immesso sul mercato immobiliare.

Inizialmente tale obbligo riguarderà solo gli edifici con superficie utile superiore a 1000 mq nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile; dal 1° luglio 2008 l'obbligo verrà esteso anche agli edifici con superficie utile fino a 1000 mq; dal 1° luglio 2009 infine l'obbligo verrà esteso alle singole unità immobiliari nel caso di trasferimento a titolo oneroso.

Inoltre, l'attestato di certificazione energetica è condizione indispensabile per ottenere agevolazioni fiscali per ristrutturare edifici dal 1° gennaio 2007.

Vengono poi anticipati al 1° gennaio 2008 i livelli di isolamento termico previsti per il 1° gennaio 2009 e viene introdotto un livello di isolamento molto più incisivo dal 1° gennaio 2010 per garantire entro 3 anni la riduzione dei fabbisogni termici dei nuovi edifici.

In tutti i nuovi edifici è previsto l'obbligo del solare termico per il riscaldamento dell'acqua sanitaria, per una frazione almeno del 50% del fabbisogno di acqua calda, nonché l'obbligo di un impianto fotovoltaico la cui potenza sarà definita in un apposito decreto ministeriale.

Fino alla data di entrata in vigore delle linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, l'attestato di certificazione energetica degli edifici è sostituito a tutti gli effetti dall'attestato di qualificazione energetica rilasciato a cura di un professionista qualificato o da una equivalente procedura di certificazione energetica stabilita dal Comune.

Il direttore dei lavori deve presentare al Comune l'asseverazione di conformità delle opere e dell'attestato di qualificazione energetica contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, tale dichiarazione è inefficace se non è accompagnata dalla asseverazione.

TASSA SULLE GARE ISTRUZIONI DAL 1° FEBBRAIO 2007

Il Presidente dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture ha fornito delle istruzioni operative rivolte a stazioni appaltanti, imprese e SOA sulle modalità di versamento della tassa sulle gare.

NOTE GENERALI

Con le modifiche apportate dalla deliberazione del 10 gennaio 2007 la tassa sulle gare si applica ora a tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del "Codice degli Appalti" (D.Lgs 163/2006) aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi e forniture e la realizzazione di lavori pubblici. La deliberazione è entrata in vigore il 1° febbraio 2007 e si applica a tutte le procedure avviate da quella data in poi. Per le procedure relative ad esecuzione di lavori pubblici avviate entro il 31 gennaio 2007 si continuano ad applicare le disposizioni precedenti.

Sono esonerati i contratti di importo a base di gara inferiore a 150.000 euro.

Nel caso di appalti di lavori, l'importo da considerare è quello comprensivo degli oneri di sicurezza.

Le Stazioni appaltanti versano il contributo all'avvio della procedura mentre le imprese al momento della presentazione dell'offerta. Per avvio della procedura si intende la data di pubblicazione del bando di gara ovvero, nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando, la data di invio della lettera di invito. La data di pubblicazione del bando a cui fare riferimento è quella di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ovvero quella di pubblicazione sull'Albo Pretorio.

MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE DA PARTE DELLE IMPRESE

Le imprese che intendono partecipare alle procedure di gara devono conoscere il codice identificativo della ga-

ra (CIG), indicato sull'avviso pubblico, sulla lettera di invito o su qualunque richiesta formale o informale di offerta.

La stazione appaltante è tenuta, ai fini dell'ammissione alla gara del partecipante, al controllo dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

La tassa si può pagare in uno dei seguenti modi:

- mediante **versamento on line** dal portale web "Sistema di riscossione" all'indirizzo <http://riscossione.avlp.it> seguendo le istruzioni.
Quale prova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta copia stampata dell'e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione.
- mediante **versamento sul conto corrente** postale n. 73582561, intestato a "AUT. CONTR. PUBBL." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584), presso qualsiasi ufficio postale.
La causale del versamento deve riportare esclusivamente:
 - il codice fiscale del partecipante;
 - il CIG che identifica la procedura.

Quale prova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità.

Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere comunicati al sistema on-line di riscossione all'indirizzo <http://riscossione.avlp.it>.

POSSIBILITÀ DI REPERIMENTO DI OPERAI EDILI SERBI E RUMENI

Il FORMEDIL del Friuli Venezia Giulia (Ente Regionale per la Formazione e Addestramento Professionale nell'Edilizia), tramite le Scuole Edili di Trieste e di Udine, ha realizzato un'iniziativa grazie alla quale, sulla base di uno specifico percorso formativo da seguire nel Paese d'origine, sarà possibile selezionare, per poi assumere, operai qualificati o specializzati provenienti dalla Serbia e dalla Romania.

Si tratta di progetti, approvati dalla Regione Friuli Venezia Giulia e concordati con la Direzione del Lavoro, che prevedono una selezione in Romania e Serbia di candidati già in possesso di esperienze e di qualifiche idonee.

La selezione dei possibili candidati a frequentare i corsi sarà svolta da persone incaricate da FORMEDIL.

In loco verrà fornita ai candidati una formazione di complessive 120 ore comprendenti nozioni di lingua italiana,

normativa sulla sicurezza nei cantieri (28 ore), educazione civica e formazione giuridica (17 ore).

Nell'ambito dei progetti approvati è prevista la preparazione della documentazione per il soggiorno in Italia.

I lavoratori potranno essere assunti a tempo determinato oppure inseriti mediante un contratto di somministrazione stipulato con le agenzie accreditate.

Le imprese associate sono invitate a segnalare il proprio eventuale interesse ad usufruire del servizio di selezione in parola contattando direttamente i seguenti numeri:

- EDILMASTER Scuola Edile di Trieste
Tel. 040-2822422 (Angela Varin)
- ESMEA Scuola Edile di Udine
Tel. 0432-44411 (Chiara Marchetti).

Lavoro e Previdenza



NOVITÀ CONTRIBUTIVE 2007

In sintesi si vanno ad illustrare le novità per i datori di lavoro, relativamente alla contribuzione dovuta per l'anno 2007 a seguito della circolare Inps n. 23 del 24 gennaio 2007.

Le novità contenute riguardano:

- 1) Contributi Ivs
- 2) Contributi cigs e mobilità
- 3) Contributi CUAF, disoccupazione, maternità ed altre contribuzioni minori
- 4) Contributi fondo di garanzia TFR

Per la generalità dei datori di lavoro aumento contribuzione di 0,30 punti dell'aliquota contributiva su tutti i lavoratori dipendenti; la misura massima della contribuzione dovuta dal periodo contributivo GENNAIO 2007 per la generalità delle imprese non potrà superare il 33% (di cui il 9,19% carico dipendente).

Aumento di 0,50 punti percentuali per i datori di lavoro che al 01.01.1996 non avevano trasferito al Fondo Pen-

sioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) la quota del 4,43% dalle gestioni TBC, MATERNITÀ e CUAF.

Nel 1996 l'aliquota FPLD venne elevata al 32% (27,57 + 4,43), con contestuale riduzione delle aliquote per Tbc, Maternità e Cuaf.

Nel 1997, con la legge n. 30/1997 venne sancito che nel caso in cui la variazione non avesse permesso alla data del 01.01.96 l'aumento del 4,43 dell'aliquota Fpld, il relativo onere dovesse essere scagionato attraverso un aumento pari allo 0,50 % ogni biennio con decorrenza 01.01.97, sino al raggiungimento dell'aliquota del 32% (cui dev'essere però poi aggiunto anche l'aumento dello 0,30 dell'IVS e dello 0,70 ex Gescal per i datori di lavoro tenuti al versamento).

Settori esclusi dal contributo per indennità economiche di maternità, tali settori dovranno trasferire 4,29 punti percentuali scagionati nell'ordine dello 0,50% ogni 2 anni partendo dal 01.01.97 (quindi l'ultimo aumento sarà pari allo 0,29% dal 01.01.2013).

Aliquota IVS da GENNAIO 2007 (con Gescal*)	
Totale	Carico lavoratore
31,71 % (compreso 0,70 ex Gescal)	9,19%
Aliquota IVS da GENNAIO 2007 (con Gescal lavoratore)	
Totale	Carico lavoratore
31,36% (compreso 0,35 ex Gescal)	9,19%
Aliquota IVS da GENNAIO 2007 (senza Gescal)	
Totale	Carico lavoratore
31,01%	8,84%

Settori esclusi dal contributo per indennità economiche di maternità ed ex contributo per TBC, essi dovranno trasferire 4,43 punti percentuali, scagionato in ragione dello 0,50% ogni 2 anni partendo dal 01.01.97 (quindi l'ultimo aumento sarà pari allo 0,43% dal 01.01.2013).

Aliquota IVS da GENNAIO 2007 (con Gescal)	
Totale	Carico lavoratore
31,57 % (compreso 0,70 ex Gescal)	9,19%
Aliquota IVS da GENNAIO 2007 (con Gescal lavoratore)	
Totale	Carico lavoratore
31,22% (compreso 0,35 ex Gescal)	9,19%

Aliquota IVS da GENNAIO 2007 (senza Gescal)	
Totale	Carico lavoratore
30,87%	8,84%

* L'Istituto Gescal (Gestione per case Lavoratori) venne istituito nel 1963 e soppresso poi nel 1971 e serviva per finanziare l'edilizia popolare

Aziende con codice autorizzazione 1C (esenzione dal versamento Cuaf)

Datori di lavoro esonerati dalla CUAFF (Cassa Unica Assegni Familiari) – Con codici di versamento Inps 1C: tali settori dovranno invece trasferire 3,72 punti percentuali sempre con l'incremento dello 0,50% dal 01.01.97 e con l'aumento dello 0,22 % dal 01.01.2011.

Aliquota IVS da GENNAIO 2007	
Totale	Carico lavoratore
32,28%	9,19%

Aziende che occupano personale all'estero in regime di legge 3 ottobre 1987 n. 298 con codice autorizzazione CA=4C ovvero personale distaccato in paesi con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale per i quali è prevista l'esenzione del contributo Cuaf con CA=4Z e 1C

Tali Aziende dovranno invece trasferire 3,72 punti in ragione dello 0,50% dal 01.01.97 con un incremento dello 0,22% dal 01.01.2011.

Aliquota IVS da GENNAIO 2007	
Totale	Carico lavoratore
31,58%	8,84%

Contributi CIGS e MOBILITÀ: è stata deliberata la proroga fino al 31.12.2007, dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e mobilità per:

- imprese commerciali con più di 50 dipendenti;
- agenzia di turismo e viaggio (compresi gli operatori turistici) con più di 50 dipendenti;
- imprese di vigilanza aventi più di 15 dipendenti.

Tali datori di lavoro da gennaio 2007 sono tenuti al versamento dello 0,90% e 0,30%.

Contributi CUAFF, DISOCCUPAZIONE, MATERNITÀ ed ALTRE CONTRIBUTI MINORI: per tali contribuzioni sono ancora in vigore gli esoneri previsti dalla circolare Inps 115 del 10 novembre 2005 sulla nettizzazione dei contributi con riduzione dello 0,80% e l'esonero previsto con messaggio INPS n. 41749 del 22 dicembre 2005 pari all'1%.

Contributo al FONDO DI GARANZIA TFR: i datori di lavoro sono esonerati dal versamento del contributo al Fondo di garanzia (pari allo 0,20 per cento ovvero 0,40 per cento per i dirigenti ex Inpdai) nella stessa percentuale di Tfr maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo Tfr gestito dall'INPS.

L'INPS specifica che, i datori di lavoro che già conferiscono percentuali di Tfr alla previdenza complementare possono dal gennaio 2007 recuperare la quota di esonero spettante in sede di conguaglio dei contributi dovuti per i dipendenti.

Operativamente dovranno operare come segue:

- Continuare ad esporre i contributi nei quadri "B/C" della denuncia DM10/2 comprensivi dell'aliquota 0,20% e 0,40%;
- Determineranno la percentuale di esonero spettante, in misura proporzionale alle quote Tfr destinate alla previdenza complementare;

- Riporteranno il relativo importo nel quadro D del DM10/2 con il codice di nuova istituzione "TF01", avente il significato di "rec. contr. TFR L. 297/82 - prev. compl."

Cooperative di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602: per gli organismi cooperativi che sino al 31 dicembre 2006 hanno optato per il versamento Ivs sulla retribuzione effettiva, la contribuzione previdenziale per i soci viene versata applicando le aliquote previste per i settori di appartenenza su due basi imponibili: sulla retribuzione effettiva si applica l'aliquota dovuta al FLPD e sulla retribuzione convenzionale si applicano le restanti aliquote di finanziamento delle prestazioni cosiddette "minori".

Per tali organismi trova applicazione la norma indicata nella legge n. 30/1997, che prevede l'incremento dell'onere contributivo con trasferimento di 4,43 punti percentuali con scaglionamento biennale.

Per l'anno 2005 le cooperative di cui sopra avevano incrementato l'aliquota del contributo FLPD sulle retribuzioni effettive nella misura di 0,50 punti percentuali.

La quota residua da calcolare sulla differenza tra la retribuzione effettiva e la convenzionale risultava essere dal 2005 al 31 dicembre 2006 pari all'1,93% (codice versamento "R250" quadro "D" denuncia DM10/2).

Dal 01 gennaio 2007 la differenziazione tra gli imponibili giornalieri viene meno, pertanto la base imponibile da prendere a base per il versamento contributivo di tutti i soci delle cooperative di cui al D.P.R. 602/1970, dovrà essere determinata secondo le norme della generalità dei lavoratori senza alcuna distinzione tra le diverse forme assicurative, pertanto il sopra citato codice "R250" del quadro "D" della denuncia DM10/2 non è più operativo.

Cooperative di cui al DPR n. 602/70 anno 2007	
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del FLPD	€ 436,14
Minimale giornaliero (9,5%)	41,63



MINIMALI CONTRIBUTIVI PER L'ANNO 2007

L'INPS in data 06 febbraio 2007 ha pubblicato la circolare nr. 34, contenente tutti i nuovi limiti retributivi su cui calcolare le relative contribuzioni.

Come ogni anno sono stati variati sulla base dell'indice Istat valido per la perequazione automatica delle pensioni, stabilito per quest'anno nella misura del 2,00%.

Ricordiamo che le retribuzioni di riferimento, comprensive di tutti gli istituti contrattuali che ne possono modificare la misura, non possono essere al di sotto dei minimali retributivi previsti dai contratti collettivi o dai singoli contratti individuali, qualora questi ultimi prevedano importi superiori rispetto a quelli collettivi. Questo criterio dovrà essere rispettato anche dai datori di lavoro non aderenti alla disciplina.

Per comodità esemplificativa si elencano i principali punti:

a) Minimale retributivo per la generalità dei lavoratori

A partire dal periodo di paga del 1° gennaio 2007, la retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore a € 41,43 giornalieri (equivalente al 9,5% del trattamento minimo fondo pensione lavoratori dipendenti, pari a € 436,14 mensili).

Pertanto, dal 1° gennaio 2007 la retribuzione minima mensile ai fini assistenziali e previdenziali, è pari a € 1.077,18 (€ 41,43 x 26).

In caso di erogazione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche d'importo inferiore al limite minimo si ricorda che non sussiste l'obbligo di osservare il minimale.

b) Rapporti di lavoro a tempo parziale

Per i rapporti di lavoro a tempo parziale il minimale è stabilito con riferimento alla retribuzione oraria, anziché – come avviene per i lavoratori a tempo pieno – con riferimento alla retribuzione giornaliera. Nell'ipotesi di orario normale di 40 ore settimanali, il procedimento del calcolo è il seguente: € 41,43 x 6 : 40 (si moltiplica per il coefficiente orario se diverso da 40) = € 6,21.

c) Retribuzioni convenzionali in genere

Per l'individuazione del limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni convenzionali, si deve far riferimento all'art. 1 del D.L. n. 402 del 1981, convertito in legge n. 537 del 1981, il quale fissa nella misura di € 5,16 la retribuzione minima per il calcolo delle contribuzioni e come riferimento per le retribuzioni dei salari medi convenzionali.

Per l'anno 2007 viene fissato in € 23,02.

d) Lavoratori a domicilio

Il limite minimo giornaliero per tal categoria di lavoratori varia in funzione all'indice medio del costo della vita; pertanto visto il predetto indice stabilito nella misura del 2,0% per l'anno 2007; il limite minimo è fissato in € 23,02, il quale dovrà comunque essere ragguagliato ad € 41,43.

e) Lavoratori di società ed organismi cooperativi di cui al DPR 30.4.1970, n. 602, per tale tipologia di figure, in forza di quanto preposto dall'art. 3 comma 1 D.lgs 423/2001, il 31.12.2006 si è concluso il processo di innalzamento della retribuzione imponibile a fini contributivi, reso necessario per superare il regime di calcolo basato sulle retribuzioni convenzionali; infatti dal 01.01.2007 la retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali dovrà essere determinata secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori.

Tenuto conto del passaggio per i lavoratori delle cooperative in esame, l'INPS precisa che per l'anno in corso il criterio evidenziato dal comma 9 art. 6 D.lgs 314/1997 trova applicazione solo per i compensi di competenza 2007 (quindi calcolo secondo modalità sopra esposte), in quanto per le altre competenze dovute al 31.12.2006 (anche se corrisposte dopo tale data) si applica quanto previsto dal D.lgs n. 423/2001 (modalità di calcolo in vigore sino al 31.12.2006).

Il D.lgs 423/2001 non abroga alcuna norma rispetto quanto contenuto nel D.P.R. n. 602/70, ma si limita a modificare solo la disciplina relativa alle modalità di determinazione della retribuzione da considerare a base di calcolo a fini contributivi.

f) Imponibile giornaliero ai fini dell'assicurazione IVS e delle assicurazioni minori

Dal 01.01.2007 l'imponibile contributivo per i lavoratori soci di cooperative di cui al D.P.R. n. 602/70 è determinato con le stesse modalità previste per i lavoratori dipendenti di impresa che abbiamo visto essere pari a € 41,43.

Tale importo è il limite minimo di retribuzione giornaliera da assumere ai fini del versamento della contribuzione IVS ed assistenziale (assicurazioni minori).

Relativamente agli elementi retributivi che incidono sulla determinazione della retribuzione imponibile, l'Inps precisa che oltre quelli costituenti la paga base, indennità di contingenza ed Edr (Elemento Distinto della Retribuzione); devono essere considerati tutti gli elementi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva ed individuale in quanto il meccanismo di calcolo convenzionale ex D.lgs 423/2001 risulta essere superato. Viene meno altresì il principio di infrazionabilità dell'imponibile mensile, ovvero superando il sistema di calcolo convenzionale sopra citato, gli unici periodi di assenza che permettono di tener conto della retribuzione imponibile nel calcolo delle giornate effettive di occupazione, sono quelli legati a cause legali di astensione dal lavoro (ad esempio: malattia, maternità).

g) Aliquota aggiuntiva di un punto percentuale

Dal gennaio 1993, è dovuta una maggiorazione di 1 punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, in favore dei regimi pensionistici con aliquote contributive inferiori a carico del lavoratore inferiori al 10%.

L'aliquota aggiuntiva dell'1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il **limite annuo di € 40.083,00**

Confartigianato
FRIULI VENEZIA GIULIA
informimpresa

Periodico quindicinale della Federazione
Regionale Artigiani F.V.G.

Autorizzazione del Tribunale di Trieste n. 1020 del 08/03/2001

Anno VII - N. 4 - Febbraio 2007

Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, D.C.B. Udine
Bollettino degli Organi Direttivi di Associazione Sindacale

Direttore responsabile: BRUNO PIVETTA

Comitato di redazione:

Giordano Frealdo, Bruno Gazulli, Gian Luca Gortani,
Gianfranco Trebbi

Hanno collaborato a questo numero:

Alberto Bianchi, Alfredo Cappellini, Flavio Cumer,
Elena Del Giudice, Enrico Eva, Bruno Gazulli,
Davide Mauro, Massimo Nicchiarelli, Oliviero Pevero,
Raffaella Pompei, Tiziana Sabadelli

Direzione, Redazione, Amministrazione:

Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Editore: FEDERAZIONE REGIONALE ARTIGIANI F.V.G.

Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Stampa: Cartostampa Chiandetti srl

33010 Reana del Rojale - Via Vittorio Veneto

il quale, rapportato a dodici mesi, è **mensilizzato in € 3.340,00**.

h) Massimale contributivo pensionabile

Per i soggetti che si sono iscritti per la prima volta ad un fondo pensioni obbligatorio dopo il 31.12.1995, il massimale contributivo per il 2007 è pari a 87.187,00 Euro.

i) Limite accreditato contributi obbligatori e figurativi

Tale limite è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore dal 01 gennaio dell'anno di riferimento.

Tale parametro rapportato al trattamento minimo di € 436,14 per l'anno 2007, risulta pertanto pari ad una retribuzione settimanale di **€ 174,46**.

l) Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente

Per l'anno 2007 si confermano i valori indicati con decreto del 1997, ovvero:

Erogazione liberale (tetto massimo)	€ 258,23
Valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive di mensa	€ 5,29
Fringe benefit (tetto massimo)	€ 258,23
Indennità trasferita intera Italia	€ 46,48
Indennità trasferita 2/3 Italia	€ 30,99
Indennità trasferita 1/3 Italia	€ 15,49
Indennità trasferita intera estero	€ 77,47
Indennità trasferita 2/3 estero	€ 51,65
Indennità trasferita 1/3 estero	€ 25,82
Indennità di trasferimento Italia (tetto)	€ 1.549,37
Indennità trasferimento estero (tetto)	€ 4.648,11
Azioni offerte ai dipendenti (tetto)	€ 2.065,83

m) Regime di decontribuzione

L'importo massimo della decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello (Es: Elemento Economico Territoriale) è fissato, anche per l'anno 2007, nella misura del 3% della retribuzione annua.

n) Indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato

L'importo dell'indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 78 del D.Lgs. n. 151/2001, è pari, per l'anno 2007, a € 1.813,08.

o) Nuove aliquote apprendisti 2007

Dal 01 gennaio 2007, hanno effetto le nuove aliquote apprendisti.

p) Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2007

Le aziende che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2007 non hanno potuto tenere conto delle disposizioni sopra indicate, possono regolarizzare detto periodo entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare n. 34 del 06.02.07 (**ossia entro il 16 maggio 2007**).

Ai fini della regolarizzazione in questione si impartiscono le seguenti istruzioni:

- **regolarizzazione relativa a minimali di retribuzione e tempo parziale:** ai fini della compilazione del modello DM10/2 le aziende calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 01.01.2007 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese. Le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti;
- **regolarizzazione relativa all'aliquota aggiuntiva dell'1%:** l'importo della differenza contributiva a credito dell'azienda, da restituire al lavoratore, sarà riportato in uno dei righe in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, utilizzando il codice L951 "recupero contr. agg.1%";
- **regolarizzazione relativa al contributo apprendisti:** risultano essere regolarizzabili i versamenti contributivi di gennaio e febbraio 2007 entro il 16 aprile 2007. I datori di lavoro dovranno quantificare l'ammontare complessivo delle somme da versare e riportare il valore al netto della contribuzione già versata nel quadro "B/C" del DM10/2 utilizzando il nuovo codice "versamento contributo dovuto per apprendisti L. 296/2006" siglato "M114". Alcun dato dovrà essere indicato nei campi "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni". Per il recupero di eventuali crediti i datori di lavoro dovranno indicare il valore del credito nel quadro "D" del modello DM10/2, utilizzando il nuovo codice "L114" significante "rec. maggiore contributo dovuto per apprendisti L. 296/2006".
- **Assunzioni agevolate:** per il versamento delle eventuali differenze contributive i datori di lavoro dovranno determinare l'importo complessivo delle somme da versare, indicare tale importo nel quadro "B/C" del modello DM10/2, al netto della contribuzione già versata, utilizzando il nuovo codice "M116" stante per "versamento contributo dovuto per assunzioni agevolate L. 296/2007".



CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA IMPRESE ARTIGIANE

Il 5 febbraio 2007 è stato sottoscritto, tra le parti sociali e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, un verbale di accordo che autorizza l'utilizzo oltre il termine del 31/12/2006 delle risorse attribuite alla Regione nel 2004 per gli ammortizzatori sociali in deroga.

Fino al 31/12/2007 è stato così prorogato il trattamento di integrazione salariale straordinaria a seguito di sospensione a zero ore ovvero di riduzione dell'orario di lavoro verticale od orizzontale per i dipendenti di imprese artigiane operanti nel settore del **legno** (individuato con i codici **ATECO 20 e 36**) e della **meccanica** (individuato con i codici **ATECO da 28 a 35**). L'intervento, come noto, presuppone la stipula di specifici accordi sindacali presso la competente sede territoriale dell'EBIART, per un massimo di **520** ore per ciascun lavoratore nel periodo 01/01/2007 – 31/12/2007. Per i lavoratori part time, fino a 20 ore lavorative settimanali, il monte ore è ridotto a **350**.

L'accordo in esame ha inoltre prorogato al 31/12/2007 il **trattamento di mobilità** per i lavoratori di imprese artigiane operanti nei settori del legno (individuato con i codici ATECO 20 e 36) e della meccanica (individuato con i codici ATECO da 28 a 35) che siano stati inseriti nelle liste di mobilità secondo le procedure stabilite dalla legge 236/1994.

Il trattamento di integrazione salariale straordinaria opera anche per le **imprese industriali fino a 15 dipendenti** per gli stessi settori e relativi codici ATECO indicati per le imprese industriali.

Con riferimento, infine alle **imprese di autotrasporto in conto terzi** (individuate dal codice ATECO 60.24) prive di ammortizzatori sociali previsti dalle vigenti norme ovvero da accordi in materia, a condizione che dette imprese siano iscritte agli albi degli autotrasportatori, è garantito il trattamento di cassa integrazione salariale straordinaria ovvero di mobilità per tutto l'anno 2007.

PERMESSO DI LAVORO PER RICHIESTA DI ASILO E RAPPORTO DI LAVORO

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha affrontato la questione relativa alla possibilità di instaurare un regolare rapporto di lavoro con cittadini non appartenenti all'Unione Europea e ai quali sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo politico (ex art. 11 comma 1 lettera a) del D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394).

Il Ministero evidenzia che il legislatore afferma che *"qualora la decisione sulla domanda di asilo non venga adottata entro 6 mesi dalla presentazione della domanda ed il ritardo non possa essere attribuito al richiedente asilo, il permesso di soggiorno per richiesta asilo è rinnovato per la durata di sei mesi e consente di svolgere attività lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento"*.

I primi sei mesi di permanenza nello stato Italiano per richiesta di asilo politico, pertanto, non consentono lo svolgimento di attività lavorativa. Decorso tale termine però,

se la decisione sulla domanda non viene adottata dagli organi competenti e tale ritardo non sia imputabile al richiedente asilo, il permesso di soggiorno è rinnovato per sei mesi e consente di svolgere attività lavorativa fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello stato di rifugiato politico con il rigetto o l'accoglimento dell'istanza.

A seguito di interpello il Ministero del Lavoro specifica poi che il richiedente asilo politico potrà essere assunto con **qualsiasi tipologia contrattuale esistente anche avente carattere formativo (leggasi contratto di apprendistato)**.

Resta inteso che qualora non venga poi riconosciuto lo status di rifugiato il datore di lavoro recederà dal contratto per **giustificato motivo oggettivo** (ex art. 3 della Legge n. 604/1966), riconducibile all'ipotesi di risoluzione per impossibilità sopravvenuta.

ASSUNZIONE COME APPRENDISTA DI LAVORATORE GIÀ ASSUNTO IN PRECEDENZA A TEMPO DETERMINATO

Il Ministero del Lavoro, chiarisce con nota protocollo 1223 del 2 febbraio 2007 che è possibile l'instaurazione di un contratto di apprendistato professionalizzante all'indomani di un rapporto di lavoro a tempo determinato, sempre che tale procedura non abbia come fine l'elusione dei precisi obblighi formativi e che il rapporto di lavoro a tempo determinato non abbia avuto una durata superiore alla metà di quella prevista per l'apprendistato corrispondente alla qualifica da raggiungere.

Il Ministero chiarisce sia il caso in cui l'assunzione come apprendista sia un soggetto che abbia svolto in precedenza un rapporto di lavoro con una qualifica professionale diversa; sia anche il caso in cui il soggetto abbia svolto un periodo con una qualifica professionale coincidente con la qualifica da raggiungere come apprendista.

Nel primo caso l'assunzione come apprendista è legittima, nel secondo si deve porre attenzione al fatto non venga inficiato il principio di qualificazione (ovvero l'ac-

quisizione di un bagaglio formativo di nozioni di carattere tecnico-pratiche e di conoscenza sia in campo lavorativo che delle attività in esso svolte), è condizione basilare quindi che nel piano formativo individuale sia ravvisabile un percorso di natura teorico-pratico volto all'arricchimento complessivo delle competenze di base trasversali e tecnico professionali del lavoratore; ma altresì è necessario anche considerare la durata del precedente rapporto di lavoro in quanto anche dalla durata dipende il percorso di acquisizione delle conoscenze sopra esposte.

Il Ministero ritiene che la somma dei periodi dei rapporti a tempo determinato non possa essere superiore alla metà di quella prevista dalla contrattazione collettiva per l'apprendistato corrispondente a quella qualifica.

Si evidenzia come tale criterio generale debba essere valutato ed adattato ad ogni singola situazione poiché è necessario valutare caso per caso le effettive competenze già in possesso per la corretta elaborazione del piano formativo individuale.



CCNL EDILI ED AFFINI

Disciplina dell'apprendistato - Indennità di malattia - Modifiche

In data 5 febbraio 2007 tra l'Anaepa-Confartigianato e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori dell'edilizia è stato sottoscritto un accordo per la modifica di parte dell'art. 27 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 1° ottobre 2004.

La modifica riguarda il trattamento in caso di malattia a seguito ed in conformità a quanto previsto dalla Legge Finanziaria 2007, la quale, all'art. 1 comma 773, ha disposto l'elevazione dei contributi sociali per gli apprendisti e la correlata estensione dell'indennità economica per malattia, secondo la disciplina generale in vigore per i lavoratori subordinati.

Ecco il testo del nuovo 5° comma dell'art. 27 del CCNL:

"Durante l'assenza dal lavoro per malattia l'impresa, entro i limiti della conservazione del posto di cui al presente articolo, è tenuta ad erogare mensilmente all'operaio e all'apprendista non in prova un trattamento economico giornaliero pari al-

l'importo che risulta moltiplicando le quote orarie sottoindicate della retribuzione costituita dal minimo di paga base, dall'indennità territoriale di settore, dall'elemento economico territoriale e dall'indennità di contingenza per il numero di ore corrispondenti alla divisione per sei dell'orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante l'assenza per malattia".

Conseguentemente è stato soppresso il comma del medesimo articolo che indicava in 0,5495 il coefficiente da applicare alla retribuzione oraria degli apprendisti per il calcolo del trattamento economico di malattia nelle giornate non indennizzate dall'INPS.

Il trattamento economico giornaliero preso a riferimento per gli apprendisti è quello stabilito dalle tabelle di inquadramento dell'allegato "D" al CCNL 1° ottobre 2004.

PRESTO E BENE VANNO D'ACCORDO

Sistemi di Gestione Aziendali per la Qualità (SGQ)

La "Qualità" nella realtà europea ed internazionale viene sempre più considerata come fattore strategico fondamentale per la competitività ed il successo delle Aziende. Oggi, in Italia, la "Qualità" delle opere edili viene richiesta alle imprese di costruzione mediante un sistema normativo e legislativo che le obbliga a numerosi adeguamenti a garanzia del risultato delle attività produttive.

Questo comporta necessariamente l'adozione di **Sistemi di Gestione Aziendali per la Qualità (SGQ)** mirati non solo ad una ottimizzazione e razionalizzazione di processi produttivi, ma volti anche a:

- Tenere costantemente sotto controllo tutte le fasi di progettazione e produzione/costruzione;
- Poter verificare l'adeguatezza delle risorse impiegate rispetto a quanto previsto dalla legge e dalle prescrizioni contrattuali.

Ciò spinge, infatti, un'Organizzazione all'implementazione di un SGQ nel tentativo di fornire/erogare prodotti/servizi, in

grado di soddisfare le esigenze di tutte le parti coinvolte e di orientare, pertanto, le proprie attività, dapprima, ad un miglioramento continuo delle stesse e poi, come diretta conseguenza di tale approccio, di conseguire una sempre maggiore soddisfazione e fidelizzazione del cliente.

La **Norma UNI EN ISO 9001:2000** fornisce la base su cui costruire tale Sistema ed attraverso la quale l'Organizzazione diventa in grado di individuare, sviluppando un approccio per processi, le attività di maggiore significatività e tutte le eventuali interazioni tra le stesse. È evidente, pertanto, come l'implementazione di un SGQ porti ad una ottimizzazione delle attività svolte e a quel processo di miglioramento continuo cui si accennava sopra. In un'economia veloce come la nostra si deve e si può dare risposte buone in tempi rapidi.

La **certificazione** da parte di un organismo terzo rappresenta, pertanto, per l'Organizzazione un elemento di estremo prestigio per la stessa e di crescita per tutti coloro che al raggiungimento di tale traguardo hanno contribuito.



SMALTIMENTO SICURO DEI SERBATOI PER GPL: NUOVE PROCEDURE

Con la pubblicazione della norma **UNI EN 13109 "Serbatoi per GPL - Smaltimento"**, sono state dettate nuove indicazioni per la dismissione dei serbatoi che hanno contenuto GPL.

La norma specifica i metodi per lo smaltimento sicuro di serbatoi con una capacità maggiore di 150 litri, descrivendo i procedimenti di bonifica, rottamazione e smaltimento dei serbatoi.

Nel caso di bonifica, il GPL liquido residuo deve essere rimosso in condizioni di sicurezza da persone competenti. La norma spiega che tale residuo deve essere immesso in un serbatoio per GPL in servizio, bruciato, sfiatato in modo controllato e sicuro (in alternativa, è possibile adottare una combinazione di questi metodi). Per lo svuotamento dei serbatoi si possono prevedere diverse metodologie che contemplano

l'uso di acqua, gas inerte, vapore acqueo o l'utilizzo di una pompa a vuoto (o di un compressore). Una volta bonificati, i serbatoi devono essere etichettati o avere un certificato ad hoc di "bonifica".

Accertata la bonifica, i serbatoi possono essere sottoposti a rottamazione, che consiste nella demolizione o nel taglio del serbatoio in due o più pezzi di forma irregolare. Una volta demoliti o tagliati, i serbatoi devono essere considerati rottami e devono essere consegnati solo a rottamatori autorizzati per lo smaltimento.

Se invece si tratta di serbatoi interrati, essi devono essere riempiti con materiali inerti, se lasciati in sito. Se il serbatoio non sarà più utilizzato per lo stoccaggio di GPL, devono essere rimosse o rese illeggibili le targhe di identificazione.

Credito e finanziamenti

UTILIZZO DEL CREDITO AGEVOLATO A BREVE TERMINE (ART. 51 L.R. N. 12/2002)

È utile fare una puntualizzazione sulla possibilità di accesso al credito agevolato a breve termine (art. 51 della L.R. n. 12/2002), che prevede il sostegno alle seguenti iniziative:

- a) formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, acquisto di servizi**
- b) pagamento di salari e di contributi assicurativo-previdenziali, imposte e tasse a carico dell'impresa**
- c) manutenzioni e riparazioni di macchinari ed impianti**
- d) altri costi di esercizio dell'impresa.**

L'importo minimo del finanziamento è di € 5.000,00 quello massimo di € 50.000,00; questo strumento può essere attivato ogni qualvolta ritenuto necessario, con il solo vincolo per ogni operazione sopra indicato. Ad esempio, un'azienda potrebbe presentare 5 finanziamenti da € 50.000,00 in un anno. Rimane, naturalmente, in vigore l'obbligo di rispetto del plafond "de minimis", recentemente elevato a € 200.000,00.

Gli uffici di Confartigianato sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.

LA FILIERA DELL'ENERGIA PROGETTO FORMATIVO FINANZIATO

L'uso dell'energia è il grande tema di questo secolo.

Anche le imprese del Friuli-Venezia Giulia sono chiamate a confrontarsi con la questione energetica, che incide sempre di più sulla loro attività e sui costi imponendo l'adozione di strategie e strumenti alternativi.

l'al Fvg, in collaborazione con Confartigianato Udine, Assindustria, Api, Cna, il Centro di Ricerca e formazione ambientale dell'Università di Udine e Friuli Innovazione, ha organizzato una serie di percorsi a tema, rivolti alle piccole e medie imprese che intendono rafforzare le competenze sul fronte energetico.

Tra le attività - che rientrano in un piano cluster finanziato dalla Regione nell'ambito del Fondo Sociale Europeo - sono anche previsti interventi di consulenza alle aziende che desiderino effettuare diagnosi energetiche e approntare piani di miglioramento.

I percorsi, articolati in seminari di 8 ore e corsi da 24 e 32 ore, prenderanno avvio nelle sedi l'al di Udine, Monfalcone, Pordenone e Gemona. Riportiamo di seguito i titoli e gli obiettivi di seminari e corsi, rimandando alla pagina web www.ialweb.it/energia per i dettagli, relativi a sedi e date dei singoli eventi.

Seminario - I FINANZIAMENTI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA E L'UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI

Obiettivi: Conoscere gli orientamenti comunitari in materia di efficienza energetica, finanziamenti per fonti rinnovabili, incentivi in conto energia, finanziamenti regionali.

Seminario - GLI STRUMENTI DI MERCATO E LA CONTRATTUALISTICA NEL SETTORE ENERGETICO

Obiettivi: Comprendere il mercato elettrico e del gas, conoscere i meccanismi di funzionamento dei titoli di efficienza energetica e il ruolo delle ESCO; individuare criteri di scelta del fornitore e del contratto più idoneo al profilo produttivo aziendale.

Seminario - COMUNICARE LE CONVENIENZE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA

Obiettivi: Il seminario risponde a questi quesiti: come creare valore nella comunicazione con il cliente nella scelta dell'in-

tervento? come formulare proposte e quali errori evitare. In altre parole come promuovere innovazione, combinando ingredienti tra loro apparentemente diversi.

Seminario - GLI IMPIANTI DI MICROGENERAZIONE, COGENERAZIONE, TRIGENERAZIONE

Obiettivi: Conoscere caratteristiche tecniche, convenienze d'uso, rendimenti, diversi sistemi utilizzabili, aspetti ambientali, tempi di ammortamento degli impianti di microgenerazione di energia e contesti dove possono essere proposti.

Seminario - LA BIOMASSA PER IL RISCALDAMENTO

Obiettivi: Conoscere caratteristiche tecniche, convenienze d'uso, limiti, rendimenti, tecnologie, combustibili e loro fornitura, aspetti ambientali correlati, gestione, tempi di ammortamento degli impianti con biomasse da riscaldamento.

Seminario - PMI: TECNICHE PER MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA E L'AUTOPRODUZIONE

Obiettivi: Il seminario risponde a queste domande: l'efficienza energetica è monitorabile anche dai non esperti? come ridurre i consumi di energia e i prelievi di potenza in una PMI? quali tecnologie posso adottare con un rientro dell'investimento accettabile? quando integrare con energia autoprodotta può risultare conveniente?

Seminario - SOLUZIONI IMPIANTISTICHE INTEGRATE NELLA CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI

Obiettivi: Caldaie a condensazione, pompe di calore, solare termico, pannelli fotovoltaici, sistemi di accumulo del calore in impianti complessi: caratteristiche tecniche e usabilità delle diverse tecnologie.

Come orientarsi per prospettare soluzioni integrate considerando il benessere termico e i costi. Come comparare soluzioni diverse e come comunicarle al cliente? Come calcolare l'efficienza complessiva?

Seminario - PMI: IL CLUSTER MINIMO DI CONOSCENZA PER LA GESTIONE DELL'ENERGIA

Obiettivi: Avvicinarsi al mondo dell'energia; utilizzare correttamente le principali grandezze, unità di misura e la terminologia tecnica; comprendere gli aspetti da monitorare per migliorare l'efficienza e i risvolti economici correlati.

Corso - LA DIAGNOSI ENERGETICA DI UN SITO PRODUTTIVO

Obiettivi: Il corso approfondisce questi quesiti: come analizzare consumi e costi dell'energia elettrica e termica in azienda? come stimare le performance dell'involucro, degli impianti e macchine utilizzate? come associare alle diverse criticità soluzioni tecniche, pesandole anche economicamente? quali indicatori monitorare per tenere sotto controllo la bolletta energetica e l'efficienza del sistema?

Corso - LA DIAGNOSI ENERGETICA DEL SISTEMA EDIFICIO / IMPIANTI

Obiettivi: Il corso risponde a questi quesiti: come analizzare da un punto di vista energetico il sistema edificio impianto? quali aspetti significativi considerare e con quali indicatori? quali sono gli standard di riferimento da utilizzare per valutare le performance energetiche del sistema? come formulare le proposte in modo chiaro, sintetico e completo?

Corso - GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SOLARE TERMICO: DALLA PROGETTAZIONE AL COLLAUDO

Obiettivi: Il corso risponde ai seguenti quesiti: che cosa si analizza in un sito oggetto di progettazione? quali misure si effettuano? come si dimensiona un impianto? quanto può produrre? come si verifica la qualità dell'installazione? come si calcola il tempo di rientro dell'investimento anche in funzione del tipo di contribuzione pubblica disponibile? che tipo di integrazione esiste a livello progettuale tra solare termico ed elettrico?

Confartigianato.
Libera l'impresa.

Confartigianato
Imprese

SPAZIO PER LA
PERSONALIZZAZIONE

7

www.confartigianato.it

PORDENONE

IL 2006 HA SORRISO AGLI IMPRENDITORI DEL MANIFATTURIERO

Sono disponibili i primi risultati dell'indagine congiunturale made in Camera di Commercio di Pordenone.

Relativamente al settore manifatturiero (sono compresi in esso i sotto settori meccanica, legno-mobile e coltelleria) l'incremento tendenziale della produzione rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente è pari al +7,1%, mentre il fatturato segna un +12,2% e la componente estera +18,2%, quindi viene confermato il trend positivo che ha caratterizzato l'intero 2006.

I settori principali che hanno contribuito alla crescita tendenziale della produzione e fatturato sono il metalmeccanico, con incrementi di produzione e fatturato del +12,3% e +15,7%, seppur in calo si mostra il fatturato delle piccole imprese (da 3 a 9 addetti), e i metalli con incrementi del +11,6% e +11,2%.

Trimestre di ripresa anche per il settore legno e mobilio, il

cui tasso di crescita della produzione tendenziale raggiunge un +4,7%, e quello del fatturato il +7,4%.

Dal 2004 la Cciaa di Pordenone ha iniziato a commissionare alla Questlab srl di Mestre l'indagine congiunturale rendendola trimestrale dal 2006, ampliando il campione intervistato e adottando un nuovo metodo di rilevazione tipico delle indagini on-line, allo scopo di migliorare la qualità delle informazioni raccolte e semplificare la modalità di compilazione da parte delle imprese.

La preziosa partecipazione all'indagine delle circa 280 imprese del settore manifatturiero che hanno compilato il questionario ha permesso il confronto tra le dinamiche delle aziende stesse e il comportamento aggregato del settore a cui appartengono. I dati definitivi dell'indagine saranno divulgati a breve e disponibili su www.pn.camcom.congiuntura.it.



6ª FESTA NAZIONALE ANAP A OROSEI

La sesta Festa nazionale Anap, Associazione nazionale anziani pensionati, si svolgerà a Orosei, in Sardegna, dal 13 al 20 settembre 2007. La località è il Club Hotel Marina Beach situato nel golfo di Orosei (Nuoro), sul mar tirreno. Le forme architettoniche, i suoi giardini, le piazzette interne, le affascinanti piscine, fanno del villaggio uno dei più bei Resort realizzati in Sardegna.

Il costo è di 470 euro a persona tutto compreso.

Il viaggio di andata e ritorno in aereo ha un costo di circa 200 euro.

Il versamento dell'importo avverrà in tre tempi: il primo acconto di 50 euro alla prenotazione, il secondo acconto di

300 euro entro il 21 maggio, il saldo (per un importo che sarà comunicato non appena sarà disponibile il programma definitivo) entro il 6 agosto 2007.

Le prenotazioni di raccolgono presso l'Anap Pordenone, presso la sede della Confartigianato Imprese Pordenone, via dell'Artigliere 8 a Pordenone, 1° piano, nei giorni di lunedì e giovedì dalle 9 alle 12, oppure presso le sedi mandamentali di Maniago, Sacile, Spilimbergo, San Vito.

Per chi fosse impossibilitato a recarsi in sede, può prenotare telefonicamente nelle stesse giornate ed orari, oppure rivolgersi al presidente, Pier Luigi Pasut, tel. 368.7727862.



IN GITA CON L'ANAP

L'Anap, Associazione nazionale anziani pensionati, di Pordenone ha organizzato, per il mese di maggio, due gite in piacevoli ed interessanti località

Rovigno e Parenzo - 13 maggio 2007

Domenica 13 maggio 2007 – Gita a Rovigno e Parenzo, Istria, con pullman GT.

Ritrovo alle ore 7 al parcheggio dell'Ospedale di Pordenone in via Montereale. Quota di partecipazione: soci euro 30, simpatizzanti euro 50, da versarsi in pullman.

Arrivo a Rovigno, bellissima cittadina istriana risalente al VII secolo e incontro con la guida. Visita della città, del centro storico e del pittoresco porto. Pranzo in ottimo ristorante a base di pesce. Partenza per Parenzo per una breve visita – libera – di questa incantevole cittadina tipicamente veneziana, località tra le più frequentate dell'Istria. Nel tardo pomeriggio partenza per il ritorno a Pordenone previsto in serata. Possibilità di cenare in un ottimo ristorante tipico friulano sulla strada del ritorno con euro 17.

La quota comprende: viaggio andata e ritorno con pullman gran turismo, visita guidata a Rovigno, pranzo in ristorante (bevande incluse), materiale turistico illustrativo, assicurazione.

La quota non comprende: ingresso a musei e/o monumenti, mance ed extra.

La prenotazione anche telefonica va fatta presso la sede Anap Pordenone, al primo piano della sede della Confartigianato Imprese di via dell'Artigliere 8 a Pordenone, telefono 0434.509264, il lunedì e il giovedì dalle 9 alle 12, oppure al signor Pasut tel. 368.7727862 entro il 23 aprile 2007.

Sirmione e Parco Giardino Sicurtà - 20 maggio 2007

Domenica 20 maggio 2007 per una gita a Sirmione sul Garda e Parco Giardini Sicurtà con pullman GT

Ritrovo alle ore 6.30 presso il parcheggio dell'Ospedale di Pordenone in via Montereale. Quota di partecipazione: soci euro 30, simpatizzanti euro 50, da versarsi in pullman. Arrivo al lago di Garda ed incontro con la guida per la visita della cittadina protesa sulle acque azzurre del lago. La rocca scaligera è un poderosa costruzione di tipo veronese, circondata dalle acque, con torri e mura merlate risalente al XIII secolo. Interessanti le grotte di Catullo e la zona archeologica circondata dagli ulivi.

Al termine trasferimento a Valeggio sul Mincio per il pranzo.

PORDENONE

Alle ore 15 visita al parco Giardino Scurtà a Valeggio sul Mincio. Il parco di 50 ettari è considerato fra i 5 più bei parchi al mondo, è possibile visitarlo con simpatici trenini tra fiori, alberi ed essenze di ogni tipo.

Partenza per il ritorno a casa.

La quota comprende: viaggio andata e ritorno con pullman gran turismo, visita guidata a Sirmione, pranzo in ottimo ristorante (bevande incluse), ingresso al parco Giardino Scur-

tà, materiali turistico informativo, accompagnatore, assicurazione. La quota non comprende: ingresso a musei e/o monumenti non indicati, mance ed extra. La prenotazione anche telefonica va fatta presso la sede Anap Pordenone, al primo piano della sede della Confartigianato Imprese di via dell'Artigliere 8 a Pordenone, telefono 0434.509264, il lunedì e il giovedì dalle 9 alle 12, oppure al signor Pasut tel. 368.7727862 entro il 30 aprile 2007.



ANAP, INVITO AL PRANZO SOCIALE

L'Anap Confartigianato della provincia di Pordenone ha organizzato per domenica 4 marzo, alle 12, il tradizionale pranzo sociale che si terrà presso il ristorante Alpe Adria di Aviano. In tale occasione verranno fornite importanti comunicazioni relative all'associazione, trattando argomenti di carattere gestionale, programmatico e sociale.

La prenotazione, necessaria a fini organizzativi, la si può fare presso la sede dell'Anap, presso la Confartigianato Imprese Pordenone, via dell'Artigliere 8 a Pordenone, 1°

piano, nei giorni di lunedì e giovedì dalle 9 alle 12, oppure presso le sedi mandamentali di Maniago, Sacile, Spilimbergo, San Vito, entro giovedì 1° marzo. Per chi fosse impossibilitato a recarsi in sede, può prenotare telefonicamente nelle stesse giornate ed orari, oppure rivolgersi al presidente, Pier Luigi Pasut, tel. 368.7727862. Il costo del pranzo è di 15 euro per i soci, 25 per gli altri partecipanti. Il menu è ricco ed abbondante, accompagnato da buon vino, allegria e buona musica.

TRIESTE

SICUREZZA SUL LAVORO PROTOCOLLO SIGLATO IN PREFETTURA DI TRIESTE

Comunicazione Importante a lettura obbligatoria

Recentemente dinanzi al Prefetto di Trieste la Confartigianato, unitamente alle altre associazioni datoriali e sindacali della provincia di Trieste, ha firmato un protocollo di intesa sulla sicurezza sul lavoro al fine di standardizzare i modelli cartacei obbligatori per autocertificare l'avvenuta valutazione dei rischi nelle imprese con meno di 10 addetti.

Vale la pena rammentare i Datori di Lavoro che nelle imprese con meno di 10 addetti è possibile procedere con l'autocertificazione della avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi al fine di comprovare che all'interno dell'impresa o unità produttiva il legale rappresentante abbia provveduto a verificare tutti i potenziali rischi presenti nell'impresa stessa.

Dinanzi al Prefetto di Trieste tutte le parti sociali hanno trovato un accordo sui contenuti del modello di autocertificazione.

Al fine di dimostrare che presso ogni impresa o unità produttiva il Datore di Lavoro abbia correttamente tenuto conto di tutti i rischi inerenti la sicurezza e l'igiene del lavoro invitiamo tutte le imprese a prendere contatto con l'Ufficio Ambiente e Sicurezza del lavoro della Confartigianato – tel. 040/3735208 – per richiedere copia del modello autocertificativo e delle relative check list e quindi provvedere a compilare tale documentazione avendo cura di conservarla in azienda dopo averla sottoposta a firma, per presa visione, da parte di tutti i lavoratori.

Riteniamo estremamente tutelativo per il Datore di lavoro provvedere a sottoscrivere il nuovo modello auto-

certificativo anche nel caso in cui recentemente l'impresa abbia già provveduto ad autocertificare l'avvenuta valutazione dei rischi.

Ritenendola cosa utile si propone di seguito la "premessa" al modello autocertificativo elaborata in Prefettura di Trieste:

**Aggiornamenti obbligatori
della valutazione dei rischi quale autocertificazione
ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 626/94**

Il Datore di lavoro delle imprese operanti con soci lavoratori e/o dipendenti subordinati (termini con i quali intendiamo anche i cosiddetti lavoratori "in lavori atipici", "temporanei", "in affitto", "interinali", con "contratto di collaborazione", ecc.) è obbligato a valutare i rischi presenti negli ambienti di lavoro.

Il datore di lavoro deve valutare, oltre i **rischi generali** previsti dal D.Lgs 626/94 inerenti la sicurezza e la salute presenti negli ambienti di lavoro, i seguenti rischi, specificatamente previsti da disposizioni vigenti:

1. rischio da esposizione al rumore;
2. rischio di incendio;
3. rischio di esplosione;
4. rischio da esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni;
5. rischio per le lavoratrici in gravidanza ed allattamento;
6. rischio per i lavoratori minori e adolescenti;
7. rischio da esposizione ad agenti chimici;

TRIESTE

8. rischio da esposizione ad agenti biologici;
9. rischio da esposizione a polveri di amianto;
10. rischio da esposizione a vibrazioni;
11. rischio da movimentazione manuale dei carichi;
12. rischio da esposizione/utilizzo di attrezzature munite di videoterminali;
13. rischi legati all'esecuzione di lavori in appalto/subappalto;
14. presenza in azienda di lavoratori "somministrati" e "atipici";
15. presenza in azienda di lavoratori "migranti" (nati in altri paesi).

Quanto premesso per invitare tutti i datori di lavoro, nella loro valutazione dei rischi, a porre attenzione all'aggiornamento della stessa sulla scorta dei dettami individuati da normative specifiche entrate in vigore dopo il D.lgs. 626/94.

Invitiamo pertanto tutti i datori di lavoro ad aggiornare la valutazione dei rischi, utilizzando possibilmente i modelli di seguito riportati (vedi check list in Allegato 1), e di avere cura di conservare in azienda la documentazione prodotta in aggiunta a quella eventualmente già in essere.

Precisazione

Il D.lgs 626/94 prevede che il Datore di lavoro delle aziende fino a 10 addetti (intesi come sommatoria di tutti i soggetti presenti all'interno dell'organigramma aziendale inclusi i titolari, i collaboratori familiari e i lavoratori atipici) è tenuto ad autocertificare per iscritto l'avvenuta valutazione dei rischi. Tale disposto normativo permette di evitare la redazione di un documento formale contenente la relazione sulla valutazione dei rischi, nel quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa nonché l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione adottate.

N.B. di tale semplificazione non possono avvalersi le aziende di cui alla nota 1 dell'allegato I del D.lgs. 626/94: "... escluse le aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli artt. 4 e 6 del decreto stesso: le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive ed altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private".

Tale semplificazione burocratica, pur prevista dalla vigente normativa, in caso di eventi infortunistici o in caso di insorgenza di malattie professionali, crea purtroppo una situazione estremamente critica per il datore di lavoro, soprattutto

tutto se indagato per il reato di lesioni personali colpose, in quanto allo stesso sarà difficile dimostrare quali siano stati gli strumenti ed i criteri con cui ha condotto la dovuta valutazione dei rischi. Qualora infatti il datore di lavoro non sia in grado di dimostrare questa avvenuta valutazione, e sia poi ritenuto penalmente responsabile del danno subito dal lavoratore, potrà essere sottoposto ad azione di rivalsa da parte dell'INAIL nonché avere una richiesta di risarcimento in sede Civile da parte del lavoratore stesso.

Per tali situazioni appare essenziale la dimostrazione dell'esistenza, o inesistenza, delle condizioni di rischio, e delle azioni messe in atto al fine di ridurre lo stesso.

Per documentare, tramite autocertificazione, l'avvenuta valutazione dei rischi nei casi in esame (aziende fino a 10 addetti), vengono predisposti, nell'ambito del tavolo Prefettizio, per la provincia di Trieste, in accordo con le parti firmatarie il Protocollo d'Intesa per la Promozione della Sicurezza sul Lavoro, siglato in data 2.3.2005 i seguenti documenti:

- Modello per la redazione del documento di autovalutazione ex art. 4 comma 1 e 11 D.lgs 626/94;
- Check list per specifici comparti/attività di supporto e convalida dell'autovalutazione di cui sopra.

Gli strumenti proposti rappresentano una procedura che dovrebbe costituire il momento di base, molto spesso sufficiente a rispondere alla normativa vigente. In situazioni di rischio residuo elevato e comunque in tutte le **aziende con più di 10 addetti** è obbligatoria la redazione di un documento di valutazione completo.

Adempimenti per le imprese fino a 10 addetti

Nonostante la maggioranza delle imprese abbia adempiuto agli obblighi previsti dal D.lgs 626/94 è necessario comunque che le stesse provvedano all'aggiornamento della documentazione prodotta a suo tempo al fine di comprovare l'avvenuta applicazione di tutti i successivi decreti integrativi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Tale premessa per invitare tutte le imprese a rivalutare i rischi e produrre in data attuale il modello autocertificativo di seguito esposto, che tiene opportunamente conto di quanto legiferato successivamente all'emanazione del D.lgs 626/94.

Nell'interesse del Datore di lavoro ed al fine di evitare che quanto esposto venga ridotto ad una semplice compilazione cartacea si invitano tutte le aziende ad esaminare quanto rilevato nella valutazione (effettuata o meno con la consulenza di tecnici esterni all'azienda) a confrontarsi con i referenti per la prevenzione e sicurezza sul lavoro delle proprie Associazioni di categoria.

UFFICIO AMBIENTE E SICUREZZA DEL LAVORO DELLA CONFARTIGIANATO: NUOVA COLLABORAZIONE

Dal mese di febbraio l'Ufficio Ambiente e Sicurezza del Lavoro della Confartigianato ha in organico l'ingegnere ambientale Giulia Vendrame specialista in materia di ambiente, sicurezza, igiene del lavoro e prevenzione incendi. Con l'inserimento a tempo pieno dell'ingegnere Vendrame la Confartigianato di Trieste intende aumentare la professionalità dell'Ufficio Ambiente e Sicurezza del lavoro con l'intento di supportare maggiormente, sotto il profilo tecnico, le imprese associate.

TRIESTE

TRASPORTO DI PERSONE SU MEZZI DELLA DITTA IMMATRICOLATI CONTO TERZI O CONTO PROPRIO

Essendoci pervenute recentemente delle segnalazioni di nostri soci per infrazioni elevate dagli Organi di Polizia vogliamo ricordare che: **a bordo dei mezzi della ditta immatricolati per trasporto in conto proprio o per conto terzi possono essere trasportate altre persone (oltre al titolare della licenza) solo se queste sono: collaboratori familiari dell'impresa (quindi iscritti INPS, INAIL ecc.), soci, dipendenti della ditta.**

Ne deriva che il trasporto di altre persone **non è ammesso** e quindi si incorre nella sanzione amministrativa se viene accertata la violazione della norma, inoltre ricordiamo che in caso di incidente stradale il **"trasportato irregolare" non è coperto neanche da assicurazione.**

CONVENZIONE CONFARTIGIANATO TRIESTE AGOS SPA

Anche per il 2007 l'Associazione Artigiani Piccole e Medie Imprese di Trieste e Agos S.p.a. riservano a tutti gli iscritti all'Associazione, **condizioni molto vantaggiose per la richiesta di prestiti personali.**

È possibile infatti richiedere fino a 30.000 euro e dilazionare il pagamento fino a 84 mesi, con un tasso agevolato che rimane fisso per tutta la durata del finanziamento. Ma c'è di più: con il prestito flessibile di Agos sarà possibile compiere

una serie di operazioni del tutto **gratuite**: saltare una rata, modificarne l'importo o estinguere il prestito (senza nessuna penale).

Per informazioni o per fissare un appuntamento, i nostri soci potranno rivolgersi alla filiale Agos di zona: Trieste, via Carducci n. 4/b tel. 040-3498229 oppure chiamare il numero verde 800-129010 dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 21:00 e sabato dalle 8:30 alle 17:30.

CONVENZIONE CONFARTIGIANATO METIS SPA

Alle Aziende associate, la Metis S.p.A. Agenzia per il Lavoro riserverà le seguenti particolari condizioni per la somministrazione di lavoro:

- presentazione dell'Azienda Metis S.p.A. fatta direttamente dal Responsabile della Filiale di riferimento;
- **sconto di 1 giorno di somministrazione** per ciascun mese di somministrazione esclusivamente per il primo contratto di somministrazione;
- per le Aziende Clienti Metis che stipuleranno nuovi contratti di somministrazione, segnalando direttamente la/candidatura/e idonee alla mansione all'agenzia Metis di riferimento, **Metis sconterà alle stesse per il periodo di prova il costo del proprio servizio**, fatturando il solo costo orario Aziendale Metis - per contratti di somministrazione della durata minima di 2 mesi;
- soddisfazione delle esigenze aziendali in relazione ai requisiti professionali delle figure richieste, nel più breve tempo possibile;

- emissione delle fatture dei servizi con termini di pagamento non inferiori ai 30 giorni;
- costante supporto logistico ed informativo relativamente alle tematiche introdotte dal Decreto Legislativo 276/2003;
- **bilancio di servizio periodico**, attraverso il costante monitoraggio del mercato ed all'esclusivo servizio **S.I.C. (Servizio Informazione Clienti)**;
- accesso in via prioritaria a tutti i servizi offerti da **Metis S.p.A.**, oltre alla somministrazione di lavoro a tempo determinato e indeterminato (c.d. **staff leasing**), nello specifico: la selezione e la valutazione del personale, la formazione, l'outsourcing, la gestione dei call center, il supporto alla ricollocazione professionale e l'intermediazione.

METIS S.p.A. Agenzia per il Lavoro

Via di Torrebianca, 19 - TRIESTE

Tel. 040/3480665 - Fax 040/3478103 - trieste@eurometis.it

PROGETTO "TRIESTE UNIVERSITARIA"

La Confartigianato di Trieste ha aderito al progetto intitolato "Trieste Universitaria - Un'opportunità per vivere meglio la città", promosso dalla locale Camera di Commercio in accordo con l'ER.di.SU.

Questo progetto, recentemente presentato alla stampa e che sarà supportato da una campagna pubblicitaria che partirà quanto prima, prevede l'applicazione di agevolazioni e di sconti agli studenti universitari per l'acquisto di prodotti e di servizi che riguardano in maniera particolare queste tipologie di esigenze: alloggi, trasporti, servizi, acquisti e svago.

Le aziende che fossero interessate a partecipare a questa iniziativa, riconoscendo agli studenti agevolazioni o sconti a

fronte della presentazione di un'apposita card, sono invitate a segnalare il loro interesse quanto prima alla scrivente Associazione, segnalando nel contempo il tipo di agevolazione/sconto che si intende concedere.

Ciò consentirà l'inserimento del nome delle aziende aderenti all'interno degli strumenti di comunicazione che verranno realizzati: portale internet, guida cartacea, volantini, newsletter, etc. Le comunicazioni d'interesse dovranno essere effettuate alla **Confartigianato di Trieste (via Cicerone, 9 - telefono 040/3735202 - fax 040/3735224 - e-mail: direzione@artigianits.it)**, alla quale sarà possibile anche chiedere tutte le ulteriori informazioni sull'iniziativa.

GORIZIA

LA TUA ASSOCIAZIONE SEMPRE PIÙ VICINA

Oggi il vantaggio competitivo per un'impresa è dato anche da due fattori: **INFORMAZIONE E VELOCITÀ**. Essere informati velocemente, in modo efficace e mirato, può dare **IMPORTANTI RISULTATI**. Oggi Confartigianato Gorizia conta più di 1500 associati e per essere sempre più vicina alle aziende, comunica costantemente ed in modo differenziato con le stesse, tramite lettere, fax, telefono, posta elettronica e cellulare.

Per **ESSERE SEMPRE PIÙ VICINO ALLA TUA ASSOCIAZIONE**, ed utilizzare al meglio le nuove tecnologie (soprattutto E-MAIL e SMS), ti chiediamo di compilare e **rispedire quanto prima via fax o via e-mail il modulo sotto riportato**. Lo scopo è quello di aggiornare i nostri archivi ed essere certi che la tua azienda riceva tutte le informazioni e le novità in maniera sempre più dettagliata e tempestiva.

<p>LA TUA ASSOCIAZIONE SEMPRE PIÙ VICINA (da compilare e rispedire al numero di fax 0481-537959 orario ufficio LUN.-GIOV. 8.00-13.00 – 14.30-17.30 – VEN. 08.00-13.00 oppure comunicare i dati all'indirizzo e-mail: <i>confartigianatogo@tiscalinet.it</i>)</p>		
Ragione sociale		
Indirizzo		
CAP	COMUNE	PROV.
Partita IVA		Codice Fiscale
Attività		
Telefono		Fax
Cellulare 1		Cellulare 2
E-mail		Sito Internet

UDINE



ISCRIZIONE AI CORSI PONTEGGI

Sono aperte le iscrizioni ai corsi **obbligatori** per Preposti e Lavoratori addetti al montaggio/smontaggio ponteggi, previsti dal D.Lgs. 235/2003. Con la Circolare (n. 30) il 3 novembre scorso il Ministero del Lavoro ha posticipato al 22 febbraio 2008 il termine ultimo per adempiere all'obbligo di formazione.

Questi corsi si avvieranno a partire da marzo 2007 e ne verranno programmate diverse edizioni per soddisfare le diverse esigenze.

L'iscrizione a questi corsi può essere effettuata compilando in modo leggibile la scheda sottoriportata e quindi inviandola via fax al numero 0432 516765 - Resp. Uff. Ambiente e Sicurezza p.i. Davide Mauro tel 0432 516735.

Impresa	
Indirizzo	
partita IVA	
e-mail	
tel.	
fax	
Referente per la formazione	
N° partecipanti	

UDINE

RETI DI IMPRESA: ARTICOLATO PERCORSO FORMATIVO PER LE PMI REGIONALI

La Regione finanzia nuovi cluster e per le aziende costi di formazione abbattuti e consulenza gratuita

"Collaborare per competere": non vi è altro modo per vincere le sfide che i mercati sempre più globalizzati pongono alle imprese del tessuto produttivo del Friuli Venezia Giulia. Occorre superare resistenze e localismi e fare delle sinergie e dei rapporti di reti la forza per rilanciare la competitività sul mercato attraverso aggregazioni virtuali o interfunzionali, che consentano alle imprese di affrontare il cambiamento in atto sullo scenario socio economico internazionale.

Ed è proprio questo l'obiettivo del ciclo di seminari organizzati dallo Ial-Fvg, in collaborazione con Confartigianato Udine e Pordenone, recentemente avviati nell'ambito del cluster "reti di imprese: un'infrastruttura per l'innovazione".

Una strategia, quella dei cluster, a cui la Regione Friuli Venezia Giulia ha creduto fin dall'inizio, tanto da destinare ingenti finanziamenti pubblici per favorire chi aderisce ai piani formativi di filiera.

Perché un'azienda dovrebbe investire in questo tipo di formazione?

Perché entrare in una rete d'impresе significa avviare una collaborazione necessaria per competere, significa disporre di maggiori risorse sia umane che finanziarie per promuovere i propri prodotti.

I seminari del "cluster di reti" sono **rivolti ai dipendenti e imprenditori** delle aziende del territorio che intendono cogliere l'opportunità di fare rete per potenziare la competitività sul mercato.

I prossimi seminari previsti nel mese di marzo e aprile sono:

1) "Reti d'impresa, strategie percorribili per le pmi, il pas-

saggio generazionale, la misurazione delle performance" - **16 marzo a Trieste**

2) "Capire le dinamiche delle relazioni tra gli attori di filiera", esempi concreti di cambiamenti nella gestione logistica - (1° marzo a Udine), **14 marzo a Pordenone, 3 aprile a Trieste**

3) "Come migliorare le relazioni con i clienti" - **2 marzo a Udine, 27 marzo a Pordenone**

4) "Come migliorare e misurare la catena di fornitura attraverso la rete" - **9 marzo a Udine, 30 marzo a Trieste, 5 aprile a Pordenone**

5) "Per un servizio più efficace al cliente" - **21 marzo a Udine, 13 aprile a Pordenone.**

Una panoramica completa sui seminari delle rete è consultabile all'indirizzo: www.ialweb.it/pianidarea.

La direzione dello Ial consiglia di iscriversi tempestivamente dato che è prevista una corsa per accaparrarsi i posti: i seminari durano da un minimo di 4 ad un massimo di 8 ore e hanno i costi abbattuti (20 e 40 euro). Inoltre i partecipanti potranno avvalersi per la propria azienda di un consulente qualificato che per un massimo di dieci giorni lavorerà allo sviluppo di un progetto d'interesse ispirato al tema dei seminari.

Tutte le proposte formative sono realizzate in collaborazione con le principali associazioni di categoria, Confartigianato, Api, Cna e diverse realtà della regione, tra cui Carpe diem, Snaidero, Codutti, Eurotech, Eidon, Friulia, Friuli Innovazione, Whydotcom.

Per informazioni è a disposizione Diletta Covre dello Ial allo 0434 505553.



La Premiata Società di Mutuo Soccorso fra Barbieri e Parrucchieri di Udine

è lieta di invitare tutti gli artigiani, gli amici e simpatizzanti alla tradizionale serata danzante denominata:

"BALLO DI PRIMAVERA"

SABATO 24 MARZO 2007 con inizio alle 20.00
presso l'Albergo Ristorante "Belvedere"

33019 Tricesimo (UD) Via Belvedere, 21 Telefono 0432 800107

Durante la cena, ci saranno due copie di ballerini che si esibiranno in danze Latino Americane.

Per informazioni: Prenotazioni (entro il 22.03.2007)

- Laura Salvador 0432-482755
- Carlo Cecchini 0432-530608
- Pierangelo Lombardo 0432-508607
- Aleardo Chiarandini 0432 503557

Quota di partecipazione euro 32,00 per persona

Si ringrazia per la gentile collaborazione:

CONFARTIGIANATO Udine

PROFUMERIA DINELLI Via del Gelso, 25 Udine

CASA DEL PARRUCCHIERE Via Cesare Battisti, 17 Udine

UDINE



CORSI SICUREZZA

Per permettere ai datori di lavoro delle imprese associate di assolvere agli obblighi formativi in materia di sicurezza, Confartigianato Udine organizza i corsi sotto indicati. Per informazioni e adesioni contattare gli uffici di Confartigianato Udine presenti sul territorio.

CORSO	MARZO	APRILE
RSPP	Tolmezzo - Palmanova	
Primo Soccorso		Manzano
Addetti antincendio	Manzano	Codroipo
POS - cantieri	Latisana	



PARTECIPAZIONE ALLE FIERE INTERNAZIONALI

"FOREST & WOOD" Salone del mobile e macchinari - RIGA

"DECOREX JHB" Salone dell'arredamento d'interni - JOHANNESBURG



Confartigianato Udine, nell'ambito del programma di internazionalizzazione delle PMI patrocinato dalla Camera di Commercio e dalla Provincia di Udine, intende organizzare la partecipazione delle proprie aziende Associate alle seguenti Fiere Internazionali:

FIERA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
<p>7° SALONE INTERNAZIONALE DEL LEGNO E DEI MACCHINARI PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO "FOREST & WOOD" a Riga (12 - 15 aprile 2007). Importante fiera di settore, la passata edizione ha visto la presenza di 130 espositori provenienti da 12 paesi ed oltre 20.206 visitatori professionisti.</p> <p>- Partecipazione con STAND GRATUITO di ca. 30 mq.</p>	<p>€ (anziché €...) per un rappresentante di ogni azienda e comprende: volo a/r, 5 pernottamenti in camera doppia con prima colazione in hotel centrale (suppl. singola €... per l'intero periodo), trasferimenti da e per l'aeroporto, assicurazione medico, bagaglio e annullamento, stand istituzionale e servizio di interpretariato in Fiera.</p> <p>Max 4 aziende partecipanti.</p> <p>NB: per partecipare al viaggio è necessario essere in possesso di passaporto con almeno 6 mesi di validità residua dal rientro del viaggio.</p>
<p>14° SALONE INTERNAZIONALE DELL'ARREDAMENTO D'INTERNI "DECOREX JHB" a Johannesburg (8 - 12 agosto 2007). Importante e sofisticata vetrina dell'arredamento internazionale, la più grande del Sud Africa con ca. 55.000 visitatori</p> <p>- Partecipazione con STAND GRATUITO di ca. 30 mq.</p>	<p>€ (anziché €...) per un rappresentante di ogni azienda e comprende: volo a/r, 6 pernottamenti in camera doppia con prima colazione in hotel centrale (suppl. singola €... per l'intero periodo), trasferimenti da e per l'aeroporto, assicurazione medico, bagaglio e annullamento, stand istituzionale e servizio di interpretariato in Fiera.</p> <p>Max 4 aziende partecipanti.</p> <p>NB: per partecipare al viaggio è necessario essere in possesso di passaporto con almeno 30 gg di validità residua dal rientro del viaggio.</p>

Per motivi organizzativi (prenotazione spazi espositivi, voli aerei, hotel, ecc.), la scheda di adesione sotto riportata va inoltrata all'Ufficio Affari Comunitari entro il **12 marzo 2007** (ref. Flavio Cumer, fax 0432.516765, tel. 0432.516743).

**SCHEDA DI ADESIONE DA INOLTARE VIA FAX (0432.516765)
ALL'UFFICIO AFFARI COMUNITARI DELLA CONFARTIGIANATO UDINE**

La ditta _____ con sede a _____
 via _____ n. _____ tel. _____
 fax _____ e-mail: _____
 cell. del partecipante _____
 aderisce alla FIERA: _____
 Nominativi dei partecipanti (va obbligatoriamente allegata fotocopia del passaporto):
 1) _____ 2) _____
 Camera (salvo disponibilità): singola, con supplemento doppia matrimoniale
 Data _____ Firma del Rappresentante Legale _____

UDINE

(r)INNOVA L'IMPRESA!

Scopri gli incentivi regionali per la competitività e l'innovazione delle piccole aziende artigiane

Competitività ed innovazione sono le parole chiave delle politiche economiche regionali ed europee e costituiscono concrete opportunità anche per le **micro e piccole imprese**.

Incentivi importanti e cospicui sono disposti dalla legge "Bertossi" per lo sviluppo competitivo delle PMI e dal nuovo regolamento a favore della ricerca, dello sviluppo, del trasferimento e dell'innovazione tecnologica delle imprese artigiane.

In collaborazione con la **Regione e Friulia**, Confartigianato Udine organizza in proposito tre incontri di informazione, orientamento ed approfondimento nelle proprie sedi. Ecco il calendario:

GIOVEDÌ 15 MARZO A TOLMEZZO

in via della Cooperativa n.1 - tel. 0433 2687

GIOVEDÌ 22 MARZO A SAN GIORGIO DI NOGARO

in Via Marittima - tel. 0431 66200

GIOVEDÌ 29 MARZO A UDINE

in via del Pozzo n.8 - tel. 0432 516611

Per informazioni di dettaglio sul programma e sugli orari degli incontri si rinvia al sito www.confartigianatoudine.com Si prega di segnalare la partecipazione telefonando al n. 0432 516774, inviando un fax allo 0432 516764 oppure una mail a mnicchirelli@uaf.it

SOSTEGNO DI PROGETTI RELATIVI ALLA INFORMATIZZAZIONE, E-COMMERCE, DIRECT MARKETING E CERTIFICAZIONE DELLE IMPRESE

Misura 1.2 Azione 1.2.4 e Azione 1.2.5 del Programma Leader+ regionale
Azione I.1 del Piano di Sviluppo Locale Alpi Prealpi Giulie – Progetto 1 P.M.I. 3ª pubblicazione
Contributo in conto capitale erogato secondo la regola "de minimis"

BENEFICIARI

Piccole e medie imprese (PMI) appartenenti ai settori del turismo, (comprese le attività di ristorazione) di cui alla lettera H della codificazione Ateco dell'Istat, le attività sportive e le attività culturali), dell'artigianato, dell'artigianato artistico e di qualità, dell'industria, con esclusione di quello relativo ai servizi, con esclusione dei settori del commercio e dei settori esclusi dall'applicazione della regola "de minimis" ai sensi dell'Art. 1 del Regolamento CE n° 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, al fine di consentire l'adeguamento del maggior numero possibile di imprese dell'area ai nuovi standard di presenza sul mercato e di metterle in rete.

TERRITORIO INTERESSATO

Tutti i Comuni compresi nell'area del PSL: Attimis, Chiusaforte, Cividale del Friuli, Dogna, Drenchia, Faedis, Grimalco, Lusevera, Magnano in Riviera, Malborghetto-V., Moggi Udinese, Nimis, Pontebba, Povoletto, Prepotto, Pulfero, Resia, Resiutta, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Taipana, Tarcento, Tarvisio e Torreano.

COSA PUÒ ESSERE FINANZIATO

Sono ammissibili le spese per: l'acquisto di hardware e software finalizzati all'informatizzazione dell'impresa, alla creazione di siti web orientati al commercio elettronico, comprese le spese rivolte al miglioramento dei sistemi di si-

curezza della connessione alla rete Internet e all'attivazione di sistemi di pagamenti in linea, all'implementazione di tecniche di gestione della clientela (direct marketing). L'acquisto di servizi di consulenza per la preparazione all'ottenimento della certificazione di qualità e spese relative all'ottenimento della concessione della certificazione (ISO 9000, ISO 14000, ISO 14001 ed EMAS) e del marchio europeo di qualità ecologica ECOLABEL. L'acquisto di macchinari e attrezzature necessari all'adeguamento della struttura produttiva per l'ottenimento della certificazione di qualità. Le spese per il rilascio di fidejussioni bancarie o assicurative direttamente collegate all'esecuzione dell'intervento finanziato.

I Fac-simili per la presentazione delle domande possono essere ritirati presso le sedi dei Comuni del territorio interessato, le sedi dei due Gal o scaricati dai siti internet www.openleader.or o www.torreleader.org.

Le domande devono pervenire entro il giorno 13 aprile 2007, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso la Società Torre Natisone Gal in via Lungotorre n.26 a Tarcento (0432 793295) o presso la Società Open Leader in via Pramollo n.16 a Pontebba (0428 90148). Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 le domande possono essere inoltrate a mezzo raccomandata a condizione che siano spedite entro il termine di cui sopra e che pervengano entro i 15 giorni successivi alla scadenza di detto termine.